

## CXCVI.

## TORNATA DI SABATO 1° DICEMBRE 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il ministro della guerra, in nome suo e del ministro della marina, e di concerto col ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per spese militari straordinarie negli esercizi 1888-89, cioè: guerra: 109 milioni, di cui 90 per l'esercizio 1888-89 e 19 per l'esercizio 1889-90. Dei 109 milioni: 53 sono anticipazioni fondi già accordati da leggi precedenti; 56 milioni costituiscono nuove spese richieste. Marina: 36,850,000 lire, tutte per l'esercizio 1888-89, delle quali: 17,250,000 sono anticipazioni di fondi già accordati, e 19,600,000 sono nuove spese. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per provvedimenti finanziari, e ne chiede l'urgenza, dichiarando di scegliere il procedimento degli Uffici. = Il deputato Gallo presenta la relazione intorno alle domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pelosini. = I deputati Bonfadini e Bertollo ed il ministro della guerra fanno osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione — Discorrono i deputati Curioni, Villa, Perroni Paladini, Marcora, Righi, Tondi ed il ministro di grazia e giustizia — Votazione nominale sopra un ordine del giorno presentato dal deputato Villa. = Osservazioni del deputato Villanova sull'ordine dei lavori parlamentari e risposta del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

**Zucconi, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

4390. Lorenzo Salvi ed altri negozianti e fabbricanti di alcool in Verona, chiedono che sia diminuita la tassa di fabbricazione e abolita la tassa di vendita degli alcool.

**Presentazione di un disegno di legge per spese straordinarie militari.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Bertolè Viale, ministro della guerra.** Anche a nome del ministro della marina e di concerto col ministro delle finanze, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per spese militari.

Per il Ministero della guerra, si chiedono 109 milioni di lire, di cui 90 milioni per l'esercizio

1888-89 e 19 per l'esercizio 1889-90: notando che dei 109 milioni, 53 sono anticipazioni di fondi accordati da leggi precedenti, ed i rimanenti costituiscono nuove spese richieste in continuazione della legge del 1885. Per il Ministero della marina si domandano 36,850,000 per l'esercizio 1888-89, di cui 17,250,000 sono anticipazioni di fondi già accordati e 19,600,000 nuove spese. Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge e di deferirlo all'esame della Commissione generale del bilancio.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza.

*(L'urgenza è ammessa).*

L'onorevole ministro chiede inoltre che sia deferito all'esame della Commissione generale del bilancio.

L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

**Bonfadini.** Io prego, quanto so e posso, l'onorevole ministro della guerra di non insistere nella sua domanda che questo disegno di legge sia mandato alla Commissione generale del bilancio.

Egli certo sa, senza che nessuno abbia bisogno di dirglielo, che nella Camera non troverà opposizione alcuna proposta, che miri a rendere l'esercito più forte e più degno degli alti destini, a cui potrebbe darsi che l'avvenire lo chiamasse.

Nella situazione attuale, in cui si trova il paese, in cui si trovano le finanze dello Stato e dei singoli contribuenti, credo che non siano troppe le precauzioni da prendere perchè i disegni di legge escano da questa Camera col suggello della maggiore legalità.

Io riconosco l'autorità singola e complessiva della Commissione generale del bilancio; ma, effettivamente, lo scopo per cui nello Statuto è contemplata la Commissione generale del bilancio, non è quello di esaminare disegni di legge di natura così grave e così importante, come quello che l'onorevole ministro ci ha presentato.

Io credo che non bisogna mai, per quanto è possibile, uscire dalle forme che lo Statuto ha prescritto.

Lo Statuto ha prescritto che i disegni di legge siano inviati agli Uffici, affinchè la Commissione che ne esce possa rappresentare l'opinione dei singoli deputati.

La Commissione del bilancio sarà autorevolissima nelle questioni di finanza, ma credo che la

sua competenza nelle questioni militari non sia ancora stabilita.

Prego quindi l'onorevole ministro della guerra a permettere che questo disegno di legge faccia il più rapidamente che sarà possibile il suo corso degli Uffici.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Bertolè-Viale, ministro della guerra.** Se si fosse trattato di chiedere al Parlamento spese totalmente nuove, io avrei senz'altro lasciato che il disegno di legge seguisse il suo corso naturale. Ma siccome si tratta di somme per la maggior parte già votate dal Parlamento, le quali non resta che inscrivere in bilancio, così mi è parso e mi pare ancora che per competenza ed anche secondo le consuetudini, l'esame possa esserne affidato alla Commissione del bilancio. E ciò tanto più inquantochè una parte delle spese proposte era compresa pel bilancio d'assestamento 1888-89 che la Commissione sta discutendo, e ne fu stralciata per essere conglobata nelle spese della medesima specie, contemplate in questo disegno di legge.

Io non vedo gl'inconvenienti temuti dall'onorevole Bonfadini. Non mi pare che si tratti di togliere alla Camera alcuno dei suoi diritti. Quando la Commissione del bilancio avrà riferito su queste spese che, come si è accennato, in gran parte devono gravare sul bilancio di assestamento 1888-89, la discussione sarà pubblica, e qualunque deputato potrà svolgere le sue ragioni pro e contro.

Io credo pertanto che se si vuole ammettere l'urgenza che io ho avuto l'onore di chiedere e sulla quale insisto, la Camera debba fare buon viso alla proposta di deferire alla Commissione del bilancio l'esame di questo disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

**Bertollo.** Non posso fare a meno di dichiarare che mi associo interamente alle osservazioni fatte dall'onorevole collega Bonfadini. A quelle del ministro della guerra replicherò che non si tratta semplicemente di anticipazione di spese già votate, ma che sopra 145 milioni, 73 sono di spese nuove. Ora a me pare necessario che l'esame del nuovo disegno di legge sia fatto dagli Uffici e non dalla Commissione generale del bilancio.

Io non metto in dubbio la competenza di essa, ma c'è una circostanza della quale io mi impensierisco, ed è che la Commissione generale del bilancio, verrà a fare una relazione e nelle 24 ore, come prescrive il regolamento questa sarà

portata in discussione. Chi è che avrà il tempo materiale di studiare e ponderare? Se ci volete mettere il coltello alla gola, Dio buono! lo subiremo; ma se la discussione si deve fare, se un esame deve esser fatto, che necessità c'è che questo disegno di legge non vada agli Uffici?

Tutti ne hanno ammesso l'urgenza; ma lasciate che la procedura sia regolare, lasciate che l'opinione della generalità si pronunzi, ed allora se la necessità di queste spese sarà riconosciuta, nessuno si opporrà.

Qui non è questione di patriottismo; qui è questione di procedura. Io non so capire perchè si voglia strozzare la discussione...

**Presidente.** Onorevole Bertollo, la discussione non è cominciata ancora.

**Bertollo.** Si farà in seguito. Se la relazione della Commissione del bilancio in 24 ore può esser fatta e portata alla discussione della Camera, non ci sarà tempo materiale...

**Presidente.** Onorevole Bertollo, non è il caso di far supposizioni.

**Bertollo.** Permetta, onorevole presidente, citerò degli esempi. Io ho veduto presentare qui, e me ne sono lagnato, una relazione voluminosa del bilancio di assestamento e la discussione si è fatta in 24 ore. È per questo motivo che io mi associo completamente alle considerazioni dell'onorevole Bonfadini; e prego la Camera di deliberare che questo disegno di legge venga trasmesso agli Uffici.

**Presidente.** Interrogherò la Camera.

Come la Camera ha inteso l'onorevole ministro della guerra, di concerto cogli onorevoli ministri della marina e delle finanze, ha presentato un disegno di legge per spese straordinarie militari, che è stato dichiarato d'urgenza. Ora lo stesso onorevole ministro chiede che il disegno di legge sia deferito all'esame della Commissione generale del bilancio. Gli onorevoli Bonfadini e Bertollo invece insistono perchè il disegno di legge segua la procedura ordinaria, cioè, che sia trasmesso agli Uffici.

Coloro che, accogliendo la proposta del ministro della guerra, stimano che questo disegno di legge debba esser deferito all'esame della Commissione generale del bilancio, sono pregati di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova la Camera non approva la proposta dell'onorevole ministro, e delibera che il disegno di legge sia trasmesso agli Uffici).*

Voci. Bene! bene!

### Seguito della discussione del disegno di legge concernente la Corte di cassazione.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo al deferimento alla Cassazione di Roma di tutti gli affari penali del regno.

Nella seduta di ieri, fu chiusa la discussione generale e fu incominciato lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ora viene quello dell'onorevole Curioni, che io leggo:

“ La Camera, considerato che il disegno di legge tende alla razionale unificazione del pensiero giuridico nazionale, con la fusione delle varie scuole e tradizioni italiane, segnando un nuovo importante passo nel sistema graduale delle riforme giudiziarie, passa alla discussione degli articoli. ”

L'onorevole Curioni era iscritto per parlare nella discussione generale; domando se trenta deputati appoggino l'ordine del giorno dell'onorevole Curioni.

*(È appoggiato).*

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgerlo.

**Curioni.** Confesso candidamente, onorevoli colleghi, che, presentando questo mio ordine del giorno, non era mio proposito di dargli alcuno svolgimento.

Lo avevo unicamente presentato per alcune speciali considerazioni: quelle stesse di cui feci cenno, ieri, mi pare, nell'esordio del suo discorso, l'onorevole Luciani.

Il mio proposito era questo: di persuadere coloro, se pur ve n'erano, come si diceva, non in questo Consesso, ma fuori (come giustamente osservava, nel suo vigoroso discorso, il collega Bonnacci) i quali dubitavano che in quest'Aula si potesse portare il riflesso, non della propria opinione, ispirata agli interessi generali del paese, ma dei voti, pur sempre legali, dei comizi, o delle polemiche giornalistiche che pure adempiono una nobile missione, nel sostenere, nel criticare e anche nel censurare i disegni di legge.

Mio proposito era di affermare che il deputato d'ogni parte d'Italia, sia pur venuto qui da quelle città che si suppongono compromesse nei loro interessi particolari, veniva liberamente a parlare in favore o contro il disegno di legge con la massima libertà, senza che nessuno avesse diritto di supporre che parlasse sotto l'impero d'una pres-

sione qualunque, che ad onore dei nostri comizi, del nostro giornalismo, e dei nostri ordini costituiti, non ha mai esistito.

Come vedete, onorevoli colleghi, questo mio scopo era raggiunto con la semplice presentazione del mio ordine del giorno senza uopo di svolgimento. Ma ieri, inaspettatamente l'onorevole guardasigilli, nel suo splendido discorso, volle farne menzione onorevole, dicendo che esso sintetizza i concetti ai quali è ispirato il suo disegno di legge. Allora ricordando il detto *noblesse oblige*, mi sentii obbligato a svolgerlo, come mi studierò di fare brevemente se la Camera giustamente impaziente me lo consentirà.

Ma come oserei di farlo, dopo che l'onorevole guardasigilli ha detto che in esso si sintetizzano i concetti ispiratori del suo disegno di legge? È chiaro che lo svolgimento ne fu già fatto dallo stesso ministro. Ed io non sarò tanto stolto da menomare la sua opera. Nè potrei pensare alla confutazione degli argomenti fatti valere dagli oppositori, perchè non farei che ripetere con vostra noia quanto fu da formidabili oratori già esuberantemente detto.

Il mio campo va così molto restringendosi. Mi limiterò dunque ad un breve lavoro riassuntivo e comparativo dei diversi sistemi degli oppositori. Mi pare questo l'unico campo che sia rimasto ancora, in parte almeno, inesplorato.

Prima che ieri prendesse a parlare l'onorevole Della Rocca i sistemi degli oppositori si riducevano a tre.

L'onorevole Rosano in questa discussione ha svolto il primo sistema. Egli è stato a mio avviso il solo oratore che abbia proprio trattato la questione per la questione; egli ha detto: che cosa ci presenta l'onorevole ministro guardasigilli? Un disegno di legge che ha per scopo la unificazione della giurisprudenza. È un bene o è un male, ha domandato l'onorevole Flastino? E l'onorevole Rosano ha risposto per suo conto che era un male.

Egli si è, con molta eloquenza, affaticato a dimostrare che l'unificazione della giurisprudenza è un male; che bisogna lasciar le cose come stanno, se si vuol conservare quel po' di buono che c'è; che non occorre fare nessunissima modificazione.

Infatti sentite con quali argomenti egli sosteneva questo suo assunto. Egli diceva: concentrando in Roma le sezioni della Corte di cassazione, voi spostate violentemente molti interessi, soprattutto morali, senza ottenere alcuno scoppo; voi aggravate la finanza, voi screditate le Corti di cassazione territoriali, voi distruggete

le scuole e le palestre forensi, voi rendete difficile la giustizia soprattutto al popolo, voi mettetevi in pericolo l'indipendenza della magistratura, voi create un privilegio per i deputati avvocati, screditando le istituzioni; e poi aggiungeva due argomenti che sono i seguenti: voi convertite l'ufficio della Cassazione in un congegno meccanico che fabbrica sentenze, per soggiungere subito dopo: voi non otterrete la unificazione della giurisprudenza, e quindi quel congegno meccanico non funzionerà.

Rilevo in modo speciale questi due argomenti perchè sono in evidente contraddizione l'uno con l'altro. Ma, comunque, io dico: il collega Rosano, e quelli che si sono attenuti al suo sistema, sono, secondo me, gli oratori i più logici: hanno preso, come si dice, il toro per le corna, ed hanno detto: noi discutiamo la bontà del disegno di legge; non ci piace, lo respingiamo; e perchè? Perchè la Cassazione multipla, come ora è organizzata, vale assai meglio del vostro ideale di una unica Cassazione.

Il secondo gruppo di oratori, capitanato dall'onorevole Cuccia, ha inaugurato quest'altro sistema. Egli ha detto: il ministro guardasigilli ha ragioni da vendere, quando dice che è necessario di unificare razionalmente la giurisprudenza, soprattutto in materia penale e quando dice che non c'è altro modo di far ciò tranne che con la Cassazione unica penale, per cui non si può parlare di terza istanza. Ed il ministro ha anche ragione cento volte, l'onorevole Cuccia soggiunge, quando dice che bisogna procedere per gradualità riforme perchè la esperienza c'insegna che a voler modificare tutto intero un istituto in una sol volta, si riesce sempre a quegli insuccessi, di cui ci è testimone la storia parlamentare (non abbiamo bisogno di cercare altrove gli esempi) su questo stesso argomento della Cassazione. Ma l'onorevole Cuccia, secondo me, è caduto con sè stesso in una contraddizione ancora maggiore di quella in cui è caduto l'onorevole Rosano.

E difatti l'onorevole Cuccia ha detto: io voglio il fine della legge, ma non voglio i mezzi, e non riconosco l'opportunità del momento scelto; ma perchè? Essenzialmente per queste ragioni.

Perchè bisogna prima mutare profondamente lo istituto della Cassazione. Perchè prima bisogna diminuire il numero ora eccessivo dei ricorsi. Perchè bisogna prima indagare se e quali altri mezzi o spedienti si offrano per ottenere il risultato della uniformità senza ledere interessi morali, ed anche materiali, di grande importanza.

Ma, onorevoli colleghi, che cosa domanda al-

lora l'onorevole Cuccia? Domanda una riforma completa, organica di tutto l'istituto. Ma come potete, onorevole Cuccia, conciliare questo vostro concetto con l'altro che avete premesso, che voi siete completamente d'accordo con l'onorevole guardasigilli; che è impossibile in pratica attendersi a una riforma completa, e che è forza procedere gradualmente?

Il terzo gruppo degli oppositori io lo intitolerò dal nome dell'onorevole Plastino, se egli me lo permette; che ne fu l'oratore, a mio parere, il più brillante ed efficace. Non senza ricordare il consentimento che, partendo da altro ordine di finissime e graziosissime idee ebbe con lui l'onorevole mio amico Faldella. L'onorevole Plastino respinse con vigore e ciò che volevasi dall'onorevole Cuccia e ciò che volevasi dall'onorevole Rosano. Egli non vuole nè Cassazione multipla, nè Cassazione unificata. Non vuole corretto, ma soppresso l'istituto della Cassazione, che non esitò a chiamare la concezione più infelice che sia mai uscita da mente umana.

Distruggetelo, egli disse, quest'istituto. Già troppo ha vissuto. Come potete immaginare, senza fare astrazioni accademiche e rettoriche; che si possa separare il fatto dal diritto, separazione sopra la quale riposa tutto questo decrepito istituto della Cassazione? Egli poi soggiungeva: voi volete ottenere la unificazione della giurisprudenza; ma discrepanza nella giurisprudenza non ci fu mai. Volete formare la fusione delle diverse scuole italiane; ma da quando in qua si è mai udito che in Italia ci sieno state diverse scuole di diritto? Quindi è inutile parlare di unificazione perchè l'avete già; è assurdo parlare di fusione perchè discrepanza nelle scuole di diritto in Italia non è mai esistita.

Ma l'onorevole Plastino è caduto egli pure in contraddizione con sè stesso, e lo ha rilevato anche l'onorevole ministro guardasigilli, perchè poco dopo egli ha soggiunto. Come volete ottenere l'unificazione della giurisprudenza? Ma non vedete che questa unificazione è la negazione di ogni progresso giuridico?

Dunque da una parte egli non solo negava che discrepanze di scuole e di giurisprudenza ci fossero state, ma che ci potessero essere; e dall'altra sosteneva che l'impedire le discrepanze delle scuole del diritto e della giurisprudenza è un tagliare i nervi ad ogni progresso giuridico.

**Presidente.** Onorevole Curioni, io devo farle osservare che lo svolgimento dell'ordine del giorno è lo svolgimento di un concetto particolare, che non deve dare adito a rientrare nella discussione

generale, e molto meno a confutare quello che da altri oratori è stato detto. (*Approvazioni*).

Perciò io la prego di limitarsi allo svolgimento del concetto del suo ordine del giorno.

**Curioni.** Onorevole presidente, io ho esordito osservando che il mio ordine del giorno bisognava difenderlo in due modi; prima, sostenendone la bontà intrinseca, poi combattendo i sistemi degli oppositori.

**Presidente.** Ma non rientri nella discussione generale.

**Curioni.** Farò tutto quello che è possibile per essere breve; giacchè comprendo bene l'impazienza della Camera.

Secondo me, dunque questi tre sistemi di opposizione si possono compendiare in questo modo: l'onorevole Cuccia ha incominciato col confutare l'onorevole Rosano, e l'onorevole Plastino ha finito col confutarli tutti e due. (*Interruzione dell'onorevole Plastino*). Se non che, ieri sera l'onorevole Della Rocca ha propugnato un quarto sistema. In sostanza egli ha detto: io non sarei contrario in massima al disegno di legge; lo sono perchè esso non rappresenta una riforma graduale; ma una riforma frazionaria, una riforma in pillole, e perchè esso vulnera il problema della magistratura suprema; che secondo le sue aspirazioni dovrebbe essere risolto con la sostituzione della terza istanza alla Cassazione.

Questo fu un punto di veduta completamente nuovo, giacchè nessun oratore prima dell'onorevole Della Rocca aveva messo neanche in dubbio, che proposito dell'onorevole Zanardelli fosse stato di pregiudicare la questione della terza istanza. E dichiaro francamente, che, se avessi potuto, o potessi immaginare in questo momento, che il progetto dell'onorevole Zanardelli fosse ispirato a questo proposito, io sarei il primo a mettere il mio nome sotto l'ordine del giorno dell'onorevole Della Rocca. Ma, come mai, onorevole Della Rocca, voi potete ritenere che il disegno di legge che discutiamo pregiudichi la risoluzione del problema, e lo pregiudichi, poi nel senso di preferire la Cassazione alla terza istanza?

**Della Rocca.** C'è l'articolo 8; l'ho detto ieri.

**Curioni.** Verrò poi all'articolo 8; ma frattanto onorevole Della Rocca io credo che il vostro dubbio si fondi sopra un supposto, che io credo assolutamente erroneo; l'incompatibilità, cioè, della coesistenza della terza istanza e della Cassazione. Nella mente dei più sembrami invece che vada facendosi strada il concetto che questi due istituti non solamente non discordano, ma sono il complemento l'uno dell'altro. E quando vedo che la re-

lazione di questo disegno di legge è sottoscritta dal nostro collega Righi, il quale è notoriamente partigiano della terza istanza tanto quanto lo può essere l'onorevole Della Rocca, io mi domando: o l'onorevole Della Rocca vede nella relazione qualche cosa che non c'è, oppure l'onorevole Righi non ci vede qualche cosa che c'è.

Se io avessi potuto immaginare, onorevole Della Rocca, che voi foste per esprimere questo dubbio, avrei nel mio ordine del giorno aggiunto una frase, che ho visto testè nel nuovo ordine del giorno proposto dalla Commissione, e che sono convinto che l'onorevole Zanardelli accetterà, per affermare appunto che il disegno di legge lascia impregiudicato il problema della suprema magistratura.

Comunque sia poi, di fronte a questo così vario modo di sostenere l'opposizione, non dissimulo che è stato non senza meraviglia che ho visto i nomi degli onorevoli Plastino, Rosano, Della Rocca e Cuccia tutti apposti all'ordine del giorno Villa. (*Rumori vivissimi*).

**Presidente.** Onorevole Curioni, venga al concetto espresso nel suo ordine del giorno.

Lei non può confutare gli ordini del giorno dei suoi onorevoli colleghi. (*Approvazioni*).

**Curioni.** Io mi accorgo che la Camera è stanca, (*Sì, sì*) e che oramai il tacere sia il migliore ed il più efficace modo di affrettare il vostro voto.

Io mi affido quindi che voi conveniate nei concetti del mio ordine del giorno come vi convenne l'onorevole ministro, e vi tolgo il tedio di ogni altra parola.

**Presidente.** Viene ora il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, convinta della necessità e opportunità di migliorare, nell'interesse della giustizia, l'istituto della Cassazione e della Revisione, prima di pensare a qualsiasi spostamento, passa all'ordine del giorno.

“ Villa, Rosano, Cuccia, Barazzuoli, Plastino, Finocchiaro-Aprile, Della Rocca, Filì Astelfone, Puglia, Pugliese-Giannone, Florenzano, Palizzolo, Amato-Pojero, De Zerbi, Chiara, Placido, Anzani, Visocchi, Vastarini Cresi, Flaùti, De Cristofaro, Di Pisa, Napodano, Arcoleo, Mazziotti, Testa, Spirito, Levanti, Frola, Palberti, De Bernardis, Figlia, Di Camporeale, Giampietro, Badini e Mel. ”

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(*È appoggiato*).

L'onorevole Villa ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

**Villa.** (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, lasciate prima di tutto che io manifesti la speranza che voi non abbiate a confondermi con quelli oppositori, dei quali ha parlato ieri l'onorevole ministro, che, per artificio di tattica parlamentare, tentano di complicare ogni cosa, e, in vista di un ideale che sanno non potersi raggiungere, cercano di avversare qualunque movimento di progresso.

L'onorevole ministro mi conosce. Esso sa quale sia l'affetto e la riverenza che io nutro verso di lui. I miei colleghi pure mi conoscono. Una vita parlamentare, già pur troppo di parecchi anni, deve rassicurarli. Avrò potuto errare, ma posso dichiararvi con la mano sul cuore che non ho mai profferita, in quest'Aula, una sola parola che non fosse l'espressione di una schietta e profonda convinzione.

Se io potessi, onorevole ministro, avere anche il solo dubbio che il progetto da voi presentato potesse introdurre un qualche miglioramento, un qualche progresso nei nostri ordini giudiziari mi tacerei; perchè oppugnandolo mancherei alla mia coscienza e a quel mandato che è stato sempre per me una religione.

Io credo invece che il disegno di legge, non solo non migliori, ma rechi danno alla retta amministrazione della giustizia. Io credo che, non ostante le migliori intenzioni di chi l'ha proposta e di chi la sostiene, la legge della quale si discute importerà tale una perturbazione per la quale interessi, diritti, ragioni di giustizia, potranno trovarsi gravemente offesi.

Sono convinto infine che questo disegno di legge, accennando a più lontana meta, cerca di raggiungerla abbandonando le grandi tradizioni delle dottrine giuridiche per avvolgersi fra gli espedienti empirici dell'opportunisto e prepara così un terreno aspro e dirupato nel quale il povero uomo che cerca giustizia non raccoglierà che triboli e delusioni. Ecco perchè, onorevole ministro, io credo che sia dover nostro di levarci a vostri oppositori.

Di che cosa si tratta? Di togliere a ciascuna delle quattro Corti di cassazione, che attualmente funzionano a Torino, Firenze, Napoli e Palermo, Cassazioni che hanno una lunga ed onorata esistenza, le loro sezioni penali e di portare que-

ste quattro mezze Cassazioni così staccate qui in Roma sperando di farle vivere di quella vita rigogliosa che vivono oggi nella loro sede attuale. Ma, se nel 1861 il ministro Cassinis, e più tardi il Vacca e il De Falco e la Commissione dei venticinque, da essi raccolta fra le migliori intelligenze del paese, e dove figuravano deputati, senatori, professori, giuristi di altissimi meriti, studiarono l'ardua questione, senza poterla risolvere; se, di tratto in tratto, il Parlamento italiano si accinse a studiare la questione della costituzione di un'unica magistratura suprema, e, quando il grave problema fu discusso, quando ciascheduno di noi lo approfondì con sentimento ed intelletto d'amore, si ebbe a comprendere che si stava dinanzi ad una questione ardua, involuta, immatura; se innanzi alle gravissime conseguenze, che potevano derivare da un'inconclusa soluzione del problema, si pensò doversi procedere a nuovi studi; se per 28 anni si dubita, per 28 anni si lavora, per 28 anni si discute per dare al difficile problema una soluzione che sia conforme ai precetti della giustizia agli interessi della popolazione, potremo noi ammettere che, tutto questo grande lavoro abbia a conchiudersi con questa vostra amputazione, e col dislocamento delle quattro mezze Cassazioni?

Eppure è così: si invoca il salutare beneficio dell'ambiente che avvolge la sacra città, nelle grandi sue tradizioni giuridiche; si invoca lo spirito e il sentimento dell'Italia verso l'augusta sua capitale e si stabilisce che, come le quattro sezioni penali come le quattro mezze Cassazioni, hanno funzionato sin'ora nelle città minori, possono con maggior ragione funzionare qui a Roma.

Ecco risolto il problema della suprema magistratura penale!

Ma è ciò possibile? È degno, è conveniente all'alta dignità dell'ufficio al quale si deve provvedere?

È possibile sceverare, nell'ordinamento della magistratura suprema, la materia civile dalla materia penale?

E, data una tale separazione, sceverata la materia civile dalla penale, è possibile, con l'ordinamento che hanno attualmente le nostre Cassazioni, fare che le medesime funzionino in modo regolare e come tribunale unico?

Sono queste le due questioni che io mi permetterò di sottoporre alla vostra considerazione.

L'istituto della Cassazione, che esce per la prima volta dall'Costituente francese del 1790, è essenzialmente un istituto politico diretto a mantenere l'uniforme applicazione della legge.

Coloro che lo idearono, cercarono di scolpire in esso la maggiore delle guarentigie, per l'unità e la libertà dello Stato.

Ma se questo è l'altissimo concetto al quale esso si ispira e per il quale si raccomanda alla nostra considerazione, dovremo noi dire che il modo, la forma, gli ordinamenti che gli furono dati siano così sostanziali da non potersi modificare? Gli istituti devono potersi adattare a quelle forme che meglio corrispondono all'indole ed agli interessi di un paese; non bisogna essere come quegli scolastici i quali, quando hanno trovato un sistema, fondono e plasmano in esso come in uno stampo tutto il loro pensiero, tutte le loro idee. Bisogna che noi sappiamo piegare le forme alle esigenze ed ai bisogni delle popolazioni: gli istituti son fatti per le nazioni; non le nazioni per gli istituti; e, se le forme che i primi ordinatori del sistema della Cassazione hanno dato a quel tribunale possono dar luogo nel nostro paese a gravi inconvenienti, non vi è ragione che possa impedirci di modificarle, di migliorarle, circondando l'istituto medesimo con quelle discipline e con quelle norme di procedura, che si giudicano idonee per farlo regolarmente funzionare.

È questo concetto non può non essere venuto alla mente dell'egregio ministro. Io ricordo le parole da lui pronunciate nel febbraio, se non erro, del 1883, allorquando discutevasi sopra questi banchi intorno a questo grave problema della unicità o della pluralità del tribunale supremo. Era incerto egli pure, allora, a quale dei sistemi dovesse appigliarsi l'Italia; era incerto egli pure se all'istituto a foggia francese, o all'istituto a foggia germanica, o ad altro istituto di nuova forma che meglio rispondesse alle condizioni etnografiche dell'Italia si dovesse dare la preferenza, e concludeva che « queste ed altre erano ancora gravissime questioni intorno alle quali da gran tempo si affatica la scienza e rimangono tuttavia irrisolte. » Signori, voi avete assistito in questi ultimi giorni ad una discussione nella quale si svolsero elevati concetti. Se vi fu discrepanza nobilmente sostenuta da ambe le parti da valorosi e cortesi cavalieri, degna in tutto e per tutto del Parlamento italiano, gli è quella che si è oggi manifestata intorno al progetto del ministro Zanardelli. Dottissime orazioni furono pronunciate, ma si è fatto pure molto sfoggio di rettorica.

La rettorica è pur sempre la cortigiana alla quale noi italiani troppo soventi sorridiamo senza badare che lo sfarzo delle sue vesti, e lo splen-

dore dei suoi gioielli è diretto a coprire assai spesso delle brutte magagne. Ed è così che avviene che lo scilinguagnolo, sciogliendosi ad un linguaggio vivace, appassionato riesce, come gli oppositori dei quali l'egregio ministro parlava nel suo discorso, a confondere le idee più sane, i criteri più corretti e a disturbare ogni opera di progresso.

E che altro sono se non rettorica malsana quelle declamazioni pindariche delle quali si è fatto tanto abuso?

Si vuol raccogliere, si dice, qui a Roma l'unità del pensiero giuridico italiano, si vogliono innestare sopra questo vecchio tronco dei giovani germogli; si vuole che le scuole giuridiche italiane vengano a cercare il loro centro vivificatore nelle grandi tradizioni del mondo latino.

Amleto crolla la testa ed esclama: *Parole, parole, parole!*

Il pensiero giuridico italiano non ha bisogno di essere unificato. Esso è uno ed è diffuso per tutto il paese, ed alberga nelle menti dei pensatori in qualunque angolo essi si trovino di questa patria che ha gloriose tradizioni, sacrifici, virtù e vita italiana d'apertutto.

E poi, signori, se questa fosse una profonda vostra convinzione, se voi foste veramente sicuri di poter instaurare nell'istituto che voi intendete traslocare a Roma la viva e potente affermazione del diritto; se voi foste i sinceri sostenitori di questo istituto che ha avuto le sue battaglie, le sue vittorie, le sue sconfitte, i suoi periodi di decadenza, e anche le sue colpe e le sue espiazioni, perchè mai ai pochi germogli che oggi volete innestare sopra questo vecchio tronco della civiltà che è Roma, non ne aggiungete degli altri? Perchè vi limitate a traslocare le quattro mezze Cassazioni penali? Perchè non fate che un mezzo passo? Perchè non vi aggiungete anche la Cassazione civile?

Nelle leggi civili sta l'ordinamento della società e della famiglia che ne è la base. Le leggi civili sono quelle che determinano lo stato dei cittadini. Come farete voi ad applicare le leggi penali senza il concorso delle leggi civili?

Non vi sono forse delle questioni pregiudiziali di ordine civile dalle quali dipende l'energia dell'azione penale? Come si può mai disgiungere l'una materia dall'altra?

Siate logici. E, se avete fede nell'istituto, portatelo pure qui a Roma, avanti; ed io, modesto gregario, io saluterò l'onorata bandiera, e vi seguirò.

Ma no; voi non avete il coraggio di affrontare la questione in tutta la sua grandezza.

Ma non si tratta, voi dite, che di materia pe-

nale; non si tratta che di una materia nella quale non occorre profondità di dottrina giuridica; perchè adunque tanto scalpore? Come potete voi credere che si porti nocumento all'amministrazione della giustizia con un provvedimento diretto a centralizzare un'azione così modesta qual è quella di vedere se in un verbale di udienza sieno state registrate tutte le forme di rito, e se un testimonio abbia detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Non rilevate, del resto, dalle statistiche come dei ricorsi gli otto decimi sono di gente che vuole con questi mezzi ritardare l'espiazione della pena?

Che otto decimi dei ricorsi siano respinti poco importa, giacchè per respingerli conviene pure giudicarli; che la materia penale non offra difficoltà e non esiga cognizioni scientifiche è errore indegno di scusa.

Napoli si lagna; Firenze si lamenta che si porti la Cassazione penale qui a Roma, e bisogna essere ingiusti per dimenticare che nel campo del diritto penale esse hanno titoli di onore che nessun'altra parte d'Italia può loro contrastare. Sono esse che hanno umanizzato il diritto penale, spogliandolo di quel carattere che il diritto romano gli aveva impresso e che rispondeva al concetto che fosse un'arma di difesa sociale. Esse furono i precursori e gli apostoli della civiltà moderna.

Se così meschino è il compito che voi assegnate a queste Corti nella materia penale, perchè vi mostrate così solleciti a staccarle dal luogo dove esercitano le legittime e naturali loro funzioni?

Signori, basta mettere in rilievo questa evidente flagrante contraddizione per comprendere che il progetto del Ministero può forse nascondere qualche più o meno abile mossa, ma certo non risponde ad un concetto di ragione.

No, non è possibile che l'istituto della Cassazione possa sorgere qui in Roma monco, imperfetto, stranamente deturpato come voi l'avete immaginato.

Quali e quanti non sono però gli inconvenienti che da questo stato anormale dovranno derivare!

Abbiamo osservato come le leggi civili regolano lo stato dei cittadini e della proprietà e come queste questioni, che hanno tratto all'ordine delle famiglie, possano essere pregiudizievoli all'azione penale, e siano quindi strettamente inerenti e connesse alla materia penale. Quali saranno le conseguenze che deriveranno dall'applicazione di questa legge?

La prima conseguenza è questa: che vi saranno quattro Cassazioni regionali per la materia civile, ed una Cassazione nazionale per la materia penale e per le materie civili deferite al giudizio delle sezioni riunite.

Supponiamo ora che una Cassazione regionale stabilisca un principio sconosciuto dalla Cassazione nazionale; che sorga fra di esse un dissenso su di un punto di diritto; quale sarà autorità prevalente? La Cassazione penale accetterà la decisione della Corte di cassazione civile romana o delle Corti di cassazione civili delle altre regioni?

Lasciatemi addurvi un esempio.

Vi è una Cassazione regionale che disse, che le persone cui sono stati conferiti gli ordini sacri perdono la facoltà di poter contrarre il matrimonio civile.

Supponiamo che la questione si riproduca e che la Corte regionale mantenga questa sua giurisprudenza, la Corte di merito resiste alle prime decisioni e si ha quindi necessità di ricorrere alle sezioni civili; si viene a Roma e Roma pronunzia una massima contraria, dichiara, cioè, che il conferimento degli ordini ecclesiastici non toglie per nulla questa capacità. La Corte di rinvio deve sottomettersi e decidere come ha deciso la Corte nazionale di Roma. Ora che cosa avverrà? Avverrà che nello stesso distretto di Corte vi saranno due giurisprudenze, quella della Corte di Roma, che dirà una persona capace di contrarre matrimonio, e quella della Corte regionale che dirà la stessa persona incapace di contrarlo. Mi potreste di grazia dire voi, signori, che sostenete il disegno di legge, come in questo caso vi abbia unità di giurisprudenza? Nè basta: ma come potrete decidere se in determinati casi vi sia stato reato di adulterio o di concubinato, di bigamia o di incesto, se non sapete se vi sia matrimonio valido, se c'è famiglia o non c'è famiglia? Se stiamo alla Cassazione di Roma ci sarà famiglia, se a quella regionale non ci sarà famiglia.

Ed allora come regolarsi? Da quale autorità proverrà la norma per intendere questi rapporti nei vari casi possibili e come si dovrà agire dinanzi ad essi? Necessità assoluta quindi che l'istituto si presenti in tutta la sua integrità perchè sono così frequenti i rapporti, così essenziali le attinenze fra le questioni civili e le penali; v'è tanta connessione fra le condizioni della vita civile in rapporto al diritto penale che è impossibile scinderle, è impossibile farle rimaner separate.

Ed è ciò così vero, o signori, che quando dalle discussioni dell'Assemblea costituente veniva

fuori l'istituto della Cassazione, acclamato dai più eloquenti oratori della Costituente, auspicato dalle poderose parole di Clermont Tonnerre e di Barnave, esso nasceva non già diviso in due o più sezioni, ma raccolto in una sola Camera chiamata a decidere tanto delle questioni civili, quanto delle questioni penali. E se necessità di ordine e il bisogno di più solleciti lavori provocava più tardi la divisione dell'Istituto in più sezioni si volle che una sola fosse la sezione che si occupava delle materie civili, una sola quella che si avesse ad occupare delle materie penali.

Il primo e più grave difetto adunque di questo progetto sta, a mio avviso, in ciò, che non si vuol creare qui a Roma l'istituto della Cassazione; ma una qualche cosa che della Cassazione non ha che il nome.

Si portano a Roma quattro frantumi di Cassazione, e si lasciano vivere gli altri, di una vita anemica per modo che le poverelle siano costrette esse stesse a piegare le ginocchia dinanzi al ministro e supplicare che loro venga tolta sollecitamente l'esistenza.

Veniamo alla seconda.

Io mi affretterò, egregi colleghi, perchè capisco la legittima impazienza che dovete avere di venire ad una soluzione.

Voci. Parli! parli!

**Villa.** Voi volete una Cassazione unica in materia penale? Sta bene. Onestissimo desiderio, perchè ripugna all'animo vostro che si possa dire che nell'una e nell'altra parte del regno sia diversa la misura dei reati e delle pene? Sta bene. Chi è che non partecipa a questo desiderio?

Ma perchè la Cassazione da voi ideata, la Cassazione quale uscì dall'Assemblea costituente francese possa darvi almeno l'apparenza di questa unità di giurisprudenza è necessario, indispensabile che vi sia un solo tribunale? Questa condizione fu ritenuta così essenziale che in una legge del 9 ventoso, anno V, per poter mantenere questa unicità, si stabilì che non si potessero i giudici dislocare dalle tre Camere, in cui si divideva la Cassazione, all'infuori dei soli casi di decesso e di dimissione poichè si riconobbe che, ad ogni nuovo consigliere che fosse stato introdotto in queste tre Camere, i principii più assodati, meglio definiti, potevano ad un tratto subire nuove discussioni, nuovi contrasti, nuove definizioni. Il signor Tarbet in un suo libro sulla Cassazione, parlando di questo bisogno osservava:

“ Le besoin si précieux de l'uniformité de la

jurisprudence, qui est le but essentiel de l'institution de la Cour suprême aurait reçu des trop funestes atteintes par ce déplacement de magistrats. » E soggiungeva: « Il faut dire que les dangers des déplacements se fit déjà trop sentir par suite des décès des anciens conseillers et des mouvements politiques, qui, en introduisant des nouveaux élus, ébranlerent les fondements des principes les mieux acquis et mirent en question les doctrines qui semblaient le plus irrevocablement décidées, ce qui est toujours un mal, car la foi dans la sagesse des décisions de la Cour se trouve par là affaiblie. »

Questo disegno di legge non solo non si cura degli spostamenti possibili dei consiglieri, ma invece di uno vi dà quattro tribunali, quattro sezioni giudicanti. E non poteva essere diversamente. Fino che noi abbiamo, come ci dice la statistica, 10,898 ricorsi, (così quelle del 1886) e che tutte le Corti di cassazione, che sono 5 e non 4, per quanto lavorino, ne sbrigano soltanto 8924, è evidente che una sezione non è sufficiente, e che ce ne vogliono 4. Quattro sezioni vuol dire quattro tribunali; quattro tribunali vogliono dire quattro sentenze sulla stessa questione; quattro sentenze che possono essere tutte discordi l'una dall'altra; e senza che nessun presidente, che non sia intervenuto alla discussione, possa riescire in alcun modo a scongiurarle.

Si dice che ciò sia inverosimile. E perchè di grazia?

Ma ciò non è forse avvenuto, e non lo abbiamo già visto nel funzionamento delle nostre Corti? E ciò che avviene di tratto in tratto, purtroppo è ciò che deve necessariamente avvenire. Molto facilmente si può una verità intravederla sotto aspetti diversi, giudicarla in rapporto ai fatti della vita sociale, in modo affatto diverso. Saranno tutte persone studiosissime, coltissime; ma che hanno la loro testa e il loro cervello; dove le idee si agitano, si maturano, si svolgono, si introducono in modo diverso.

Nè si dica che questo pericolo sarà scongiurato da ciò che le diverse sezioni si occuperanno di materie diverse.

Coloro che parlano di divisione di lavoro fra le diverse sezioni per materie dimenticano che avremo fra poco un Codice penale, nel quale non vi ha distinzione di materia, dove la truffa, il furto, le lesioni personali, ecc. qualunque figura di reato, si compone degli stessi elementi, sia che si punisca con una lieve pena sia che dia luogo ad una pena maggiore.

Ciò che voi dite dei delitti punibili con tanti anni di reclusione dovete dirlo delle colpe e dei delitti punibili con tre giorni di carcere.

Delitti e contravvenzioni poi suppongono sino ad un certo punto processi e regole comuni.

Quindi quella distinzione, che voi fate, di sentenze di Corte di assise, di sentenze di tribunale correzionale, di sentenze di pretura non è possibile perchè per tutti i tribunali le materie possono essere identiche. Quindi facilissime le contraddizioni fra le diverse sezioni. Ma le diverse sezioni, si dice, giudicano sotto la vigilanza di un solo presidente, sotto l'azione di un solo rappresentante del Pubblico Ministero. E che perciò? Ma, signori, intendiamoci bene. Io conosco un poco come procede il lavoro dei collegi giudicanti. Comprendo che si possano scambiare delle idee ma il giudizio penale si pronuncia in Camera di consiglio dove nessun magistrato subisce delle coazioni e dove ciascuno di essi si sente deciso a reagire contro ogni indebita influenza.

E vi sono, diciamo con sentimento di viva compiacenza, certe individualità, le quali sentono di vivere di vita propria e rifiutano quell'omaggio, che non sia razionale, alle idee altrui; sì che non potrà mai valere il voto del presidente e l'avviso del Pubblico Ministero.

Abbiamo visto dei magistrati dedicarsi con passione all'ufficio loro, e dedicarvisi con la coscienza di compiere una grande missione, ed in questo loro lavoro non temere contrasti, affrontare ostilità, e sostenerle coraggiosamente.

Come potrete mai sperare che l'influenza di un presidente e quella di un procuratore generale possano riuscire ad impedire la libera manifestazione del loro intelletto e delle loro coscienze?

La parola eloquente, vigorosa, dell'onorevole mio amico Teodorico Bonacci, ha richiamato alla mia mente un caro e gentile ricordo, quello del compianto suo padre, la più nobile figura di magistrato che io abbia conosciuta, presidente della sezione penale della Corte di cassazione di Torino.

Io ricordo i contrasti che egli ha dovuto subire, ricordo le lotte che egli ha dovuto sostenere per dare un'indirizzo sano, liberale, conforme ai dettami della scienza alla giurisprudenza penale. Ma ho dovuto anche ricordare che, alla di lui morte da tutti sinceramente compianta, abbiamo dovuto assistere ad un lavoro di demolizione e di regresso.

Ricordo che, morto lui, si dovette per molti anni assistere non già a quell'opera di evoluzione progressiva con la quale l'onorevole mi-

nistro spiegava le contraddizioni della giurisprudenza, ma ad un vero movimento di reazione alla dottrina che quell'illustre magistrato aveva avuto il coraggio di sostenere, titolo di onore per cui viva sempre e rispettata sarà la memoria sua. (*Bravo!*)

Il disegno di legge ci assicura adunque una Cassazione, ma una Cassazione che deciderà in quattro Camere separate, ciascuna delle quali avrà piena libertà di criteri. Signori, a questo punto, io mi domando: ma quell'unicità di giurisprudenza che è la suprema delle vostre aspirazioni, potrete voi credere di poterla ottenere? Nessuno di voi osa affermarlo. E se non osate affermare che il solo, l'unico intento, al quale può essere diretta l'azione della Cassazione possa essere raggiunto, se dovete anzi confessare che è impossibile di raggiungerlo, perchè ostinarvi a volere in Roma, in questo grande focolare delle tradizioni giuridiche, un istituto che non avrà alcuna vitalità e che sarà la negazione di una giurisprudenza unica e nazionale?

Il ministro diceva che egli intendeva togliere le Cassazioni penali dallo stato patologico, nel quale si trovano, e dar loro uno stato fisiologico robusto e sano.

Datelo; è quello che io domando; ma datelo prima di sposterlo. Non portate a Roma un'istituto senza dargli quelle condizioni di vita che gli son proprie e senza le quali non può che essere di danno ad interessi che meritano il più grande rispetto.

Signori, sarà questa una questione di opportunità?

Io so quello che si può dire: di fronte ad interessi particolari debbono prevalere i grandi interessi della giustizia.

Tutte le provincie d'Italia hanno preposto sempre ai loro interessi particolari il grande interesse della patria libera ed una. Io poi appartengo ad una città la quale non è certamente l'ultima in questa nobile e santa gara.

Il ministro disse che le quattro Cassazioni erano un avanzo delle antiche divisioni; io dirò che sono il riflesso delle antiche grandezze; le ultime gemme della corona che nobilissime città, centri di civiltà e di cultura giuridica, hanno depresso ai piedi di Roma; perchè non lasciare ad esse quest'ultimo segno di grandezza che è patrimonio comune? (*Bene! Bravo!*)

Gli interessi generali devono prevalere. Sta bene; ma quando c'è la necessità. Ma se questa necessità non esiste, se questa necessità non urge, se non è assolutamente necessaria, perchè volete

voi chiedere sacrifici non necessari? E vi pare questo il momento in cui si abbiano a chiedere?

Io sono convinto del patriottismo degli italiani; non c'è nessuno che più di me ne sia persuaso: ma credo che ogni sacrificio inutile sia uno spreco di forze, e che prima di fare certi spostamenti, e prima di ledere certi interessi, convenga prima dimostrarne la necessità.

In queste annate di crisi, nel momento in cui il Governo ha bisogno di ricorrere ai contribuenti per nuovi sacrifici, è egli opportuno di suscitare malcontenti e disgusti? Poche ore fa il ministro della guerra è venuto a chiederci 145 milioni. Perchè scegliere un momento come questo per fare un atto che non giova, che reca danno e nuoce ad interessi rispettabili? Sono ventotto anni che si aspetta; perchè non aspettare ancora?

Del resto, è poi vero che lo stato attuale abbia prodotto tali difficoltà da rendere urgente l'attuale provvedimento? Questo fu l'argomento del brillantissimo discorso che il ministro pronunziò ieri.

Egli cominciò a ricordare che la legge era uscita dal Senato con grande maggioranza e con una grande maggioranza era passata negli Uffici.

Signori, a ciascuno il suo posto; non v'è maggioranza di Senato; non v'è approvazione di Uffici che possa impedire la libertà di discussione. La Camera non giudica con la coscienza degli altri. Essa deve esaminare se le proposte sono buone per pronunciare intorno ad esse. Questo è il suo diritto, questo è il suo dovere.

Il Codice penale! Volete, ci si è detto, che un nuovo Codice penale possa essere applicato, senza che esista il Tribunale supremo che tuteli e mantenga l'osservanza della legge medesima? Ma, onorevole ministro, Ella ha portato qui un fascicolo contenente, come Ella disse, una quantità di casi variamente giudicati dalle diverse Corti, da diversi Tribunali. E sta bene. Quel florilegio che Ella ci ha presentato che cosa accenna? Accenna appunto ad un lavoro critico, ad un lavoro di esame, di *discussione* che ebbe luogo fra le diverse Corti, quando trattavasi di applicare tre diversi Codici.

Ma è quel lavoro appunto, egregio ministro, che ha più degnamente concorso alla formazione del Codice! Se il Codice italiano fu giustamente riconosciuto tale che risponda ai precetti della scienza, si è perchè esso si ispira alle risoluzioni delle cinque Corti, risoluzioni uscite dai lunghi studii, dai lunghi contrasti e persino dalle loro polemiche. Furono le Corti di cassazione che ci segnarono le gravi questioni che

sorgevano dall'argomento dell'ammonizione, da quello della prescrizione, e tutte le altre gravi questioni relative ai reati di stampa, ai reati contro la vita: ed è precisamente con la scorta dei loro giudicati che tutte quelle questioni furono definite e risolte nel Codice italiano.

Esse portarono la loro pietra, il loro contingente di forze all'opera comune. Le lamentate contraddizioni che, se hanno esistito, hanno prodotto tanta parte di bene, col nuovo Codice non avrebbero più ragione di esistere.

Ma quando pure ne avveggano altre, sarebbe un bene o sarebbe un male? Io non voglio entrare in un campo così valorosamente percorso dall'onorevole Plastino, dall'onorevole Cuccia, dall'onorevole Spirito, dall'onorevole Della Rocca ed altri valorosi che hanno combattuto contro questo disegno di legge. Però vi dico che in più di un caso sarebbe ad augurarsi che, per la sicurezza e la libertà, non vi fosse tribunale supremo, o che questo tribunale non fosse unico.

Lo dica la storia dei rivolgimenti francesi. Se la Francia avesse avuto il suo istituto di Cassazione, come, per necessità di casi, l'abbiamo avuta noi, sarebbe essa stata costretta a subire i decreti dispotici della Convenzione? Avrebbe la Cassazione di Parigi, se non fosse stata unica, piegato così facilmente il capo all'autorità di quel consesso, che aveva conseguiti tutti i poteri conculcati alla libertà e (*Bravo! Bene!*) che le ordinava di cassare e di decidere in merito? Essa avrebbe avuto, in altre Corti di cassazione una censura.

Se non fosse stata sola, la Cassazione di Parigi, avrebbe così facilmente legittimato, sanzionato, cresimato, il 18 brumaio e il 2 dicembre? Eppure quella Corte di cassazione, unica, fece quelle *consacrazioni* dopo aver tentato un atto di coraggio, che a mezza giornata era sfumato.

E anche noi abbiamo avuto qualche Cassazione la quale disdisse in un giorno tutto ciò che era stato da essa dichiarato da più anni, per tornare il giorno dopo a riaffermare l'antica giurisprudenza.

Guai se fosse stata unica! Chi non avrebbe perduto ogni fede nella giustizia? Ma, fortunatamente, contro quella decisione ispirata forse da una opportunità politica, diciamo pure, (*Bravo! Benissimo!*) sorgevano con mirabile protesta le altre Cassazioni e mantenevano inviolato il principio che con quella decisione era stato conculcato. (*Bravo!*)

Cassazione unica! Io non voglio entrare in questo argomento; ma ciascheduno di voi, che

conosco le cose come vanno, crede proprio che certe decisioni, le quali si riferiscono specialmente a certe materie e toccano gli interessi finanziari dello Stato, si presentino sempre così chiare e così razionali da rassicurarvi?

Non vi avviene mai che alla proclamazione di certe massime vi sentiate turbata la mente, e la coscienza vostra ripugni ad ammettere certi ragionamenti, che, se possono giovare a rafforzare l'erario, non giovano a rassicurare i contribuenti? (*Bravo! Bene!*)

Signori, la Cassazione francese aveva questo scopo: " Le tribunal de cassation doit servir à conserver l'unité monarchique; à lier entre elles toutes les parties politiques du pays; à maintenir l'unité de la législation; à prévenir la diversité de jurisprudence. Il est le gardien suprême de la loi; le conservateur du progrès; le centre du pouvoir judiciaire; le lien des tribunaux d'appel; le dernier asile de l'innocence. " Fate un esame retrospettivo, storico; quale di queste promesse ha essa mantenuto? Quale? Nessuna. Con ciò non voglio dire, o signori, che si abbia a continuare nello stato attuale.

Applaudirò l'onorevole ministro se avrà il coraggio di affrontare tutta la questione, e di pigliare, come ha detto l'onorevole Curioni, il toro per le corna. Lo pigli; ed allora saremo con lui. Ma, con una mezza misura, fare che il paese soffra dello stato d'incertezza nel quale questa legge lo piomba; sciogliere una promessa maturata per ventotto anni di costituire la magistratura suprema con mezzi così piccini e con un provvedimento il quale sconvolge ogni cosa; portare insomma a Roma una pianta rachitica ed anemica, certamente non possiamo ammetterlo.

Signori, quale è il concetto del nostro ordine del giorno? È questo: che si proceda con ordine e con logica. La logica vuole che, prima di creare un istituto, si dica quel che da questo istituto si richiede; la logica vuole che l'istituto sia appropriato ed adatto alle funzioni che il potere sociale vuole affidargli. Non si fabbrica prima l'istituto, e poi si creano gli uffizi, ma si costituiscono e si ordinano prima gli uffizi, e poi la persona o l'ente che li sostenga.

Quando voi avrete indicato bene questi uffizi, ed avrete seguito o le tracce che vi ha dato l'onorevole Cuccia, o quelle che vi furono suggerite dagli altri oratori; quando voi, in ogni caso, avrete potuto, con la scorta anche della legge francese, studiare e suggerire quei provvedimenti che valgono ad assicurarci che il vostro istituto potrà esplicare tutta la pienezza degli uffici che gli furono affi-

dati; quando avrete ordinate le discipline per l'accettazione dei ricorsi, per il carattere dei gravami che si possono presentare pel tempo e la durata, in una parola, per tutto quel complesso di norme che regolano questo rimedio straordinario che la legge accorda; quando voi avrete bene immaginata la costituzione organica, forte, robusta dell'istituto supremo di giustizia, allora presentate la legge.

A voi, onorevole ministro, fu dato di potere iniziare la grande opera della unificazione del diritto penale. La legge che oggi sostenete è troppo meschina al confronto della grande opera a cui avete dato il nome. Sì, troppo meschina, perchè essa non rivela che una cosa sola; il timore che la Camera non abbia il coraggio di accogliere le grandi e vigorose riforme. Bisogna, si disse, andare adagio, andare a gradi; le grandi riforme non si votano.

Mi spiace che questo pensiero sia balenato nella mente di taluno; esso certamente non può albergare nella mente illuminata dell'onorevole ministro. Come? non siamo capaci noi delle grandi riforme?

Ma è in quest'Assemblea che si dubita in tal modo del sentimento dello spirito nazionale? Ma noi fummo capaci ben di altre riforme, e più poderose, più alte e più importanti di questa!

E d'altra parte, qual'è questa grande riforma che può intimorire, e che può quindi suggerirvi di procedere per vie coperte al fine di riescire all'intento senza che altri lo avverta?

Lo sappiamo tutti che voi vi avviate ad un magistrato unico, tutti conoscono che questo magistrato unico potrà essere la Cassazione (forse così s'intende dai più); per altri potrà essere la terza istanza; e sta benissimo. Ma dinanzi a questa riforma vi sono altri i quali possono credere che altre soluzioni si possano ideare e che siano più corrispondenti agli interessi del paese.

Chi potete credere che possa essere qui l'ingannato? Tutti qui conosciamo la materia; tutti siamo al fatto di quel che potrà darci la vostra legge. Se noi la combattiamo, ripetiamolo pure, lo facciamo perchè essa sposta e non risolve.

Ora lo spostamento, quando non è necessario, importa danno; prima perchè nuoce ad interessi che devono pure stare a cuore, poi perchè menoma la fiducia che dobbiamo noi avere nella retta amministrazione della giustizia.

Confido quindi che la Camera vorrà accogliere il mio ordine del giorno, il quale, lasciando impregiudicata ogni questione, tutte le riserva; accogliendolo verrete in certo qual modo a dire al

ministro: conosciamo le vostre buone intenzioni, anzi le lodiamo; ma se voi credete che il presentarci riforme a mezzo di incoraggi, voi vi ingannate. Siate quello che siete, quello che dovete essere. Abbiate coraggio; saremo con voi! (*Bene! Bravo! — Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti finanziari (*Commenti*), e chiedo alla Camera che sia dichiarato d'urgenza e trasmesso agli Uffici.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di un disegno di legge per provvedimenti finanziari.

L'onorevole ministro chiede che la Camera deliberi l'urgenza per tale disegno di legge. Coloro che sono d'avviso che l'urgenza debba essere ammessa, sono pregati di alzarsi.

(*L'urgenza è ammessa.*)

### Presentazione di due relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Gallo a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

**Gallo** Mi onoro di presentare alla Camera le due relazioni intorno alle due domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pellosini.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole Gallo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

### Continua la discussione del disegno di legge per la Cassazione unica.

**Presidente.** Ritorneremo al disegno di legge per la Cassazione unica. L'onorevole Perroni-Paladini ha presentato quest'ordine del giorno:

“ La Camera, considerando che, dopo la unificazione del Codice penale, sono rese necessarie ed improrogabili la unificazione della Cassazione, nella materia penale e la conseguente attribuzione alla Cassazione, avente sede in Roma, dei ricorsi in materia civile da trattarsi in sezioni riunite, approva in massima il disegno di legge e passa alla discussione degli articoli. „

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Perroni-Paladini ha facoltà di svolgerlo.

**Perroni-Paladini.** Onorevoli colleghi, rassicuratevi che io non farò un discorso.

Giunto alla fine di questo banchetto, ove si sono imbandite tante squisite e saporite vivande, non sarò io certamente che vorrò provocare la nausea con offrirne ancora un'altra. Io parlo unicamente per spiegare il mio voto non solamente alla Camera, ma anche ai miei elettori, al paese che rappresento.

Quantunque vecchio e non nuovo alla Camera, per silenzio protratto e pensatamente protratto, molti giovani non mi conoscono. Faccio, dunque, da me la mia presentazione e dichiaro che sono siciliano e parlo a favore della legge. (*Bravo!*)

È bene che si sappia ancora che sono avvocato, ma non avvocato penale; che ho il mio studio a Messina e non penso a trasferirlo a Roma. (*Commenti*).

Io voto il disegno di legge, e per questa precipua ragione: per la fiducia che ho nel ministro proponente, fiducia che io intendo di dimostrare a fatti e non a parole. Io ho uditi molti oratori fare gli elogi dell'egregio ministro e dargli incenso per la sua lealtà, per la sua intelligenza e per il suo coraggio. Io, senza tanto incenso, intendo dimostrarvi col fatto più fiducia degli altri.

Signori, io presentai il mio ordine del giorno perchè mi sono convinto della bontà del disegno di legge che reputo necessario, opportuno, ed anzi, dirò meglio, lo ritengo urgente. Io ho udito con la massima religiosità e con la massima attenzione i discorsi di tutti gli oppositori, e ho cercato di trovarvi una ragione che avesse potuto distogliermi dal mio convincimento; ma debbo dichiarare francamente che, per quante se ne siano dette in quest'Aula, nessuna delle ragioni degli oppositori ha potuto convincermi. Ho udito il discorso dell'onorevole Rosano bollente di gioventù: egli ha quasi fatta una filippica contro il disegno di legge; lo ha attaccato nel metodo per la sostanza e per la opportunità...

**Presidente.** Onorevole Perroni-Paladini, io debbo fare anche a lei la osservazione che ho fatta all'onorevole Curioni: svolga il concetto del suo ordine del giorno e non divaghi sopra altri argomenti.

**Perroni Paladini.** Ma il mio ordine del giorno è così vasto che io credo di avere almeno un po'

diritto a svolgerlo, perchè altrimenti le mie ragioni...

**Presidente.** Ma Ella rientra nella discussione generale, e questo io non posso permetterlo.

**Perroni-Paladini.** Io credo utile confutare quello che hanno detto altri; se poi la Camera è stanca e non vuol consentirni di parlare...

*Voci.* Parli, parli no, no! (*Rumori*).

**Perroni-Paladini.** Ora l'onorevole Rosano è stato combattuto punto per punto dagli altri oratori che l'hanno seguito; egli accetta la Cassazione come istituto, ma non vuole una Cassazione unica: ne vuole cinque. Invece, l'onorevole Cuccia, che è venuto dopo di lui, è stato d'accordo con l'onorevole ministro, principalmente sul metodo, e ammetteva che la riforma non poteva farsi per intero, e bisognava che fosse graduale.

**Presidente.** Ma non è questa la questione.

**Perroni-Paladini.** Abbiamo udito oratori parlare a lungo, sia anche a me permesso di esprimere le mie idee. (*Oh! oh!*)

Ma ciò non basta. L'onorevole Plastino ha combattuto l'onorevole Rosano e l'onorevole Cuccia, ed ha detto che la Cassazione è una cosa antiquata. Però, mentre combatte l'istituto della Cassazione, non si contenta di una, ma ne vuole cinque. Poi venne l'onorevole Fili-Astolfone, il quale vuole che non si cominci dalla cima per venire al basso, (*Rumori*) mentre l'onorevole Della Rocca applaude il ministro che comincia la riforma dalla cima.

**Presidente.** Onorevole Perroni-Paladini io torno a pregarla di svolgere il suo ordine del giorno e non rientrare nella discussione generale.

**Perroni-Paladini.** Ho poi udito l'onorevole Simeoni, il quale vorrebbe la terza istanza per le materie civili... (*Rumori prolungati, che coprono la voce dell'oratore*)... e quanto alle materie penali, l'accetta semplicemente nei ricorsi delle cause correzionali, non nei ricorsi dalle sentenze delle Corti d'assise.

Anch'egli cominciò dal combattere l'istituto della Cassazione, ma nella fine del suo discorso conchiuse accettandolo, purchè sieno conservate le sezioni in Palermo, Napoli, Firenze e Torino.

Ebbene io sono convinto, e scommetterei cento contro uno che se i nostri colleghi i quali hanno parlato contro fossero stati invitati a presentare un disegno di legge di ordinamento giudiziario in un paese dove non ci fosse stata la Cassazione, non avrebbero nemmeno pensato di fare cinque o sei Cassazioni, ed avrebbero certamente progettato una Cassazione unica.

Ebbene, mentre nel campo degli oppositori noi

troviamo tanta discordia di opinioni, nel campo nostro invece la tesi è sostenuta con un semplice sillogismo, su cui vi è l'accordo del ministro con la Commissione, e spero anche della Camera. Abbiamo un'Italia, abbiamo un popolo, abbiamo una legge, non possiamo avere perciò diverse interpretazioni e diverse applicazioni della legge stessa. Che si venga a parlare di diversità di giurisprudenza e della necessità della unificazione, è un fuor d'opera. Noi non vogliamo sapere se le scuole di giurisprudenza sieno o non sieno molte; vogliamo sapere soltanto se la giurisprudenza deve essere regionale o nazionale.

L'onorevole Simeoni proponeva un istituto di questa forma; unica Cassazione con sede a Roma, le sezioni a Palermo, a Napoli, a Firenze, a Torino. Ed io accetterei il sistema dell'onorevole Simeoni, ma ad una condizione: che ciascuna sezione votasse per le cause che vengono non dalla regione, ma da tutta Italia; ed allora a Roma si dovrebbero portare tutti i ricorsi, da tutte le parti d'Italia, per dividerli poi nelle cinque sezioni; si verificherebbe così questo sconcio, che la sezione di Palermo dovrebbe decidere i ricorsi provenienti da Torino e viceversa. (*Rumori*).

E domando io: piacerebbe questo sistema all'onorevole Simeoni?

Non lo credo.

Cosa vorrebbero gli oppositori? Che oggi non si decidesse la questione. Ma allora fra sei mesi fra un anno saremmo da capo, torneremmo con le discussioni parlamentari, con le petizioni, coi *meetings*, con agitazioni fittizie, con danno della pubblica quiete e senza vantaggio per la retta amministrazione della giustizia.

E poi io domanderei agli avversari: qual'è la opportunità della vostra opposizione. Ma avete voi pensato se le conseguenze del vostro voto non sorpassino le vostre intenzioni? La legge passerà: ma se non fosse approvata credete che resterebbe a quel posto l'onorevole guardasigilli, nel quale pur mostrate riporre la vostra piena fiducia?

Io approvo il progetto che è stato presentato dall'onorevole Zanardelli, e lo voto perchè racchiude un concetto eminentemente politico: lo voto perchè, fino dal 1860 votando il plebiscito, ho inteso votare l'abolizione di tutti i privilegi della Sicilia a favore dell'Italia una.

Io credo che dopo l'approvazione del nuovo Codice penale, non possa prolungarsi ancora l'ordinamento attuale della suprema magistratura. Come si è unificato il Codice, è necessario ancora che sia unificata la magistratura che deve applicarlo.

Lo voto perchè a me preme che la suprema magistratura sia a Roma, perchè appunto in questa città, sede prima del diritto, desidero che concorra e si accentri da tutte parti d'Italia il pensiero italiano; (*Rumori vivissimi e interruzioni*) perchè sono convinto che il concentramento in Roma di una popolazione novella ispirata all'idee del mondo moderno sia il mezzo migliore di combattere il Vaticano.

Ma l'onorevole Villa ha in precedenza chiamato questi sentimenti: retorica. Ma, onorevole Villa, è retorica quel palpito che abbiamo provato sin dalla nostra fanciullezza per questa Roma madre di eroi, culla del diritto, faro splendidissimo di civiltà in mezzo alle nazioni? (*Rumori*). È retorica, onorevole Villa, il sacrificio della propria autonomia, fatto dalle antiche capitali de' sette Stati d'Italia, per fare grande, possente ed illustre questa unica capitale dell'unico regno? (*Rumori vivissimi*).

*Voci.* Basta! basta!

**Presidente.** Onorevole Paladini tenga conto delle condizioni della Camera, e non svolga considerazioni che non hanno attinenza col suo ordine del giorno. (*Vivi rumori*).

**Perroni-Paladini.** Ma se all'oratore precedente è stato lecito chiamare retorica questo sentimento che ispira il mio voto, io ho il diritto di difenderlo. (*Rumori vivissimi*).

**Presidente.** Ella ha diritto di svolgere il suo ordine del giorno, non di rientrare nella discussione generale. (*Approvazioni — Conversazioni e rumori*).

**Perroni-Paladini.** Ma, onorevole presidente, se questi non sembrano a lei argomenti per provare la necessità della legge, non mi resta che chiederle di darmi il tema sul quale io debba conformare il mio discorso. (*Vivissimi rumori*).

*Voci.* Basta! basta!

**Presidente.** Nessuno le contesta il diritto di svolgere il suo ordine del giorno. Ella ha facoltà di svolgerlo secondo i propri concetti, ma, lo ripeto, non di rientrare nella discussione generale. (*Approvazioni*).

**Perroni-Paladini.** Ho il diritto di chiedere se fu anche rettorica quella del Parlamento subalpino quando, proponente Cavour, proclamò Roma capitale d'Italia. (*Rumori — Interruzioni — Conversazioni*).

Conchiudo, adunque, ripetendo che io voto la legge per la fiducia che ho piena ed intera nel proponente onorevole Zanardelli: la voto perchè un voto contrario a questa legge ci porterebbe ad una crisi che tutti vogliamo scongiurare.

*Voci.* Ma che crisi!

**Perroni-Paladini.** La voto perchè si spenga l'ultimo alito dello spirito regionale che rumoreggia perfino in quest'Aula; perchè sia tolta una causa di agitazioni artificiali nei nostri paesi. Ecco le ragioni per cui voto con sicura coscienza la legge proposta.

**Presidente.** L'onorevole Marcora ha presentato, prima della chiusura della discussione generale, un ordine del giorno di cui do lettura:

“ La Camera, nella fiducia che il disegno di legge in esame non pregiudichi le necessarie riforme al sistema processuale e all'ordinamento giudiziario vigenti, e soprattutto un più razionale assetto della suprema magistratura penale e civile di conformità ai bisogni e alle tradizioni del paese, passa alla discussione degli articoli. ”

L'onorevole Marcora era iscritto a parlare nella discussione generale; quindi chiedo ora se il suo ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

Chi lo appoggia si alzi.

(*È appoggiato.*)

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**Marcora.** Onorevoli colleghi. La cortesia sempre usatami dalla Camera mi fa maggiore obbligo di quella brevità che è del resto imposta dal momento in cui parlo: poichè la discussione sui fini e sul complesso della legge fu larghissima ed è chiusa, ed or questo solo può essere consentito: che coloro i quali hanno compreso tutta la gravità delle questioni dibattutesi in questi giorni, dichiarino lealmente le ragioni del loro voto.

Il mio ordine del giorno si spiega quasi da sé: è appunto l'indicazione dei criteri, ai quali, dopo di avere religiosamente udito i fautori e gli avversari del disegno di legge, s'ispira la coscienza mia e quella di parecchi amici che con me convengono.

Noi crediamo alla necessità, anzi all'indeclinabile urgenza della unificazione della giurisprudenza e della suprema magistratura penale: crediamo che tale necessità sia più imperiosa in un paese dove, come nel nostro, vige il sistema dei giuristi, e dove sta per andare in vigore un unico Codice penale. Ma nel tempo stesso (e questo è pure indicato chiaramente nel concetto e perfino nella forma dell'ordine del giorno), reputiamo indispensabili riforme al sistema processuale, che rendano più conforme ai bisogni della stessa giustizia penale l'istituto della Cassazione, come crediamo indispensabili riforme radicali all'ordi-

namento giudiziario ed un più razionale assetto della suprema magistratura del regno, per le materie civili.

Epperò noi giudichiamo serie e patriottiche parecchie delle opposizioni mosse al disegno di legge, le quali sono certamente da un lato il riflesso della naturale antica tendenza italica a respingere ogni accentramento, e da un altro lato l'espressione sincera e vigilante del bisogno di quelle riforme.

Se non che, abbandonando gli oppositori assoluti del disegno di legge e fermandomi soltanto a coloro che lo vorrebbero modificato, a me si affaccia naturale il quesito se sarebbe stato possibile che le maggiori e più utili delle riforme desiderate trovassero posto in questo disegno di legge.

E dopo lunga meditazione sulle cose udite, mi parve che se la risposta avrebbe forse potuto, in qualche parte, essere affermativa, lo sarebbe stato però soltanto a patto di affrontare grandissime difficoltà, e di esporsi al pericolo di creare vizi e inconvenienti maggiori di quelli che ora si lamentano, come è solito avvenire, quando si tenta d'innestare, a provvedimenti d'indole limitata e speciale, provvedimenti di carattere generale e che tocchino a leggi fondamentali e complesse, quali sarebbero, nel caso concreto, quelli relativi al sistema processuale e all'ordinamento giudiziario.

Ma poi, come uomo politico, e sedente in una assemblea politica, non ho potuto dissimularmi difficoltà di carattere diverso, ma non meno gravi, e che riassumo in questa domanda: credete voi, o colleghi, che sia possibile, che sia serio, permettetemi la parola, il pretendere che un uomo della levatura dell'onorevole Zanardelli, del suo valore politico, dopo una lotta, lungamente sostenuta, e dopo di avere, sullo scopo e sui limiti di questo progetto affermato, nel modo più aperto, le sue convinzioni e i suoi propositi anche in altre Aule, possa ora acconciarsi facilmente a modificazioni, sia pure parziali, senza diminuire, almeno in parte, quella grande autorità della quale ognuno in questa Camera merita-mente lo onora, e che gli è indispensabile per condurre a fine la grande riforma del Codice penale?

Se non che, riconosciute le difficoltà di vario genere che si oppongono all'immediata attuazione delle reclamate maggiori riforme, io mi domando, se esse siano forse da questa legge pregiudicate?

La mia coscienza, mi avverte che no. Perchè, infatti, ognuno il quale per poco esamini le disposizioni di questo disegno di legge, e tenga conto

dei precedenti, non può non riconoscere che il medesimo in quella forma graduale che tutti gli oratori contrarii, ad eccezione dell'ultimo, hanno caldeggiato, apre la via ad ulteriori provvedimenti. Nulla vieta che, con altra legge e con riforme al sistema processuale, la suprema Magistratura penale riceva in prosieguo di tempo un più agile ordinamento.

Nulla vieta che si proceda alla riforma dell'ordinamento giudiziario; e che altre disposizioni vengano a riorganizzare, razionalmente e conformemente alle migliori tradizioni del paese, la Suprema magistratura civile; e nulla vieta persino che il Governo, nella sua saggezza, possa anche vedere se, appunto allo scopo di poter qui costituire una Suprema magistratura penale, degna del compito suo, non sia per avventura troppo breve il termine posto alla cessazione delle sezioni penali delle attuali Cassazioni del regno. Tutto ciò è impregiudicato; tutto ciò entra nell'ambito di nuove disposizioni riservate alla saggezza e alla sincerità dello stesso Governo il quale non potrà non tener conto di questo dotto ed elevato dibattito.

Nè d'altra parte il ministro ha negato mai che sia d'uopo procedere alle maggiori desiderate riforme.

Anzi il suo carattere e il suo passato sono garanzia del suo proposito a studiarle ed attuarle, ed io ricordo che sino da cinque anni or sono, rispondendo a me, all'onorevole Cadenazzi e ad altri, egli espose chiaramente il programma che lo avrebbe guidato.

E se così è, io dico agli avversari: mettiamo da parte ogni trepidazione e raccogliamoci tutti in quella fiducia che la Camera intera tributa all'onorevole ministro, e che, scaldata dal più elevato patriottismo, ci potrebbe trovare concordi nel voto. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ora verrebbe la volta dell'ordine del giorno degli onorevoli Sanguinetti e Gattelli, che è il seguente:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, passa alla discussione degli articoli. ”

Ma siccome l'onorevole Sanguinetti, proponente, non era iscritto nella discussione generale, ancorchè quest'ordine del giorno fosse appoggiato, non potrebbe essere svolto.

Rimane, per ultimo, l'ordine del giorno della Commissione, che è il seguente:

“ La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, mantenendo im-

pregiudicata la questione che riflette la suprema magistratura giudiziaria del Regno in materia civile, passa alla discussione degli articoli. ”

La Commissione: *firmati*, Tondi, Righi, Papa, Del Balzo, Penserrini, F. Bonacci, V. Serra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi, relatore, per esprimere l'avviso della Commissione sui diversi ordini del giorno, e, nello stesso tempo, per dichiarare se mantiene questo suo ordine del giorno.

**Righi, relatore.** Onorevoli colleghi, all'ora in cui siamo, quantunque la Commissione non abbia peranco interloquuto durante questa lunga ed importantissima discussione, pure posso sin d'ora tranquillarvi che sarò estremamente breve, a tutto rigore di parola; trenta minuti, se me li concedete. (*Sì! sì. — Bravo! — Ilarità*).

E vi assicuro, egregi colleghi, che ciò facendo non durerò alcuna fatica, perchè nella mia vita, parlamentare, e professionale, tenni sempre presente al pensiero quell'avvertimento (onorevole Cavalletto, Ella lo deve conoscere) che il vecchio senatore della Repubblica Veneta dava al proprio figliuolo, quando entrava nella maggiore età, quando, (lo potremmo dire romanamente, giacchè qui si ricordarono con tanta competenza le istituzioni ed i costumi dell'antica Roma) quando il figliuolo stava per indossare la toga virile, e prendere parte all'amministrazione della pubblica cosa.

Tale avvertimento, tale ammonizione la repubblica alla sua volta lo aveva sintetizzato nella maniera la più precisa e perfetta, e che vale a tradurre in poche parole tutta la nobilissima arte dell'eloquenza, tutta l'arte della parola, quando questa sia diretta, come ben diceva l'onorevole Villa, unicamente a tradurre ciò che, secondo la sincerità dei nostri convincimenti, noi crediamo conforme a verità, e a giustizia. (*Bene!*)

*Lex una consilii* (badi, onorevole signor presidente che forse non le dispiacerà questa scritta, che la repubblica Veneta poneva nelle sale delle proprie assemblee) (*Si ride*) *lex una consilii breviter loquendi... et patienter audiendi* (*Benissimo! — Ilarità*).

Io non vi dissimulo, anzi sono lieto di dichiarare che l'elevatezza dei concetti cui si informano gli egregi oratori che sostennero il presente disegno di legge, la stessa onesta profondità della passione a cui attinsero le loro parole coloro che lo combatterono, mi posero nella impotenza di poter corrispondere al secondo monito; poichè non fu certamente la virtù passiva della pazienza quella che

ho dovuto esercitare in questi giorni, non avendo io provato, durante tutta questa discussione, che un sol sentimento ben più gradito: quello dell'ammirazione e del plauso! (*Benissimo!*)

Mi corre quindi tanto più l'obbligo di essere breve.

Se voi, onorevole ministro guardasigilli, vi dimostravate quasi preoccupato di dover percorrere un terreno che era stato già ampiamente falciato, che dovrò dire io, dappoichè voi ci avete passato su quel terreno il rasoio acutissimo della vostra eloquenza (*Benissimo!*) con quel vostro discorso che non posso qualificare che, in una sola maniera, dicendolo inimitabile per chiarezza, per precisione di forma, e per la sua più completa esaurienza della materia?

Quindi a me non tocca che disculpare la Commissione da quelle censure, che, in modo cortese, bensì, ma pure le vennero fatte.

Noi ci trovavamo al cospetto di un mandato perfettamente unisono da parte degli Uffici, che tutti approvarono la legge, senza restrizione di sorta.

Ciononpertanto noi abbiamo avuto cura di considerare la proposta dell'onorevole ministro sotto il duplice aspetto ch'essa assumeva in quel momento, non dovendo voi dimenticare che, nel 14 aprile p. p., quando il disegno di legge fu presentato alla Camera, non era stato peranco discusso nè dalla Camera, nè dal Senato il Codice unificatore del diritto penale.

Noi abbiamo considerato perciò anzitutto quel disegno di legge in relazione alle condizioni di diritto in cui si trovava l'Italia in quel momento, ed abbiamo riconosciuto che sarebbe stata utile l'unificazione del Codice anche di fronte alla pluralità del diritto in quel momento ancor sussistente.

Ma quando ci siamo fatti a considerare il disegno di legge di fronte a ciò che sebbene fosse molto probabile, non era però ancora avvenuto, e cioè che la Camera ed il Senato avessero definitivamente approvato il nuovo Codice penale, a noi parve che l'esitare soltanto nell'accettazione del progetto stesso fosse cosa impossibile, inquantochè la unificazione, in tal caso, del giudice penale era reclamata dalle più normali, dalle più elementari esigenze legislative e politiche.

E dico politiche, onorevole Plastino, giacchè voi, con la vostra cortese, ma altrettanto penetrante parola, ci avete accusato di aver voluto spaziare soverchiamente nell'aere, di aver voluto quasi dogmatizzare.

Io quindi volendo tenermi terra terra con un linguaggio assai semplice e sia pur pedestre dirò che l'applicazione, che l'accettazione di questo disegno di legge è reclamata da esigenze politiche oltrechè da quelle di una provvida legislazione, poichè l'opera dell'onorevole guardasigilli, il quale, non già seguendo il suo libito, come taluno degli oratori avrebbe voluto far credere, ma attingendo precisamente, come accennava l'onorevole Villa a tutto quanto era stato predisposto dai suoi predecessori, seppe condurre a termine l'unificazione del diritto penale; l'opera del guardasigilli che vi seppe dare il Codice commerciale; l'opera del guardasigilli che oggi riesce a darci l'unificazione del giudice in materia penale, l'opera dell'onorevole guardasigilli, dico, è lungi, ma ben lungi dall'essere ancora compiuta, s'ella è cosa vera.

E se egli è vero, rammentatelo bene, o colleghi, questa grande verità, s'ella è cosa vera che i Codici costitutivi del diritto sono una parte soltanto di ciò che è necessario per avere una retta amministrazione della giustizia civile e penale; se è vero che l'amministrazione della giustizia può essere offesa più facilmente dall'inettezza del giudice chiamato a pronunciare in base a ordinamenti e a Codici i più perfetti di quello che non avvenga all'invece con Codici i più imperfetti e con ordinamenti i più irregolari, quando questi siano applicati da un giudice saggio, da un giudice indipendente e non abbia altra guida da seguire che la voce della propria coscienza e del proprio intelletto; se tutto ciò è vero, non è in quest'Aula che io devo ricordare come ad ogni ricorrenza e quanto insistentemente si invochi questo grande ordinamento giudiziario, il quale deve essere essenzialmente diretto a porre il giudice a quell'altezza intellettuale, scientifica ed economica che si esige appunto perchè ne derivi in esso la indipendenza da noi tanto desiderata.

Ora, onorevole Villa, ma voi avete, con splendide parole, stigmatizzata la rettorica, quell'arte che sa, con la seduzione delle parvenze, nascondere la pochezza, la inanità e la erroneità dei concetti! Ma, permettetemi, avete voi alla vostra volta pensato quando parlavate così splendidamente, com'è vostra abitudine il fare, con qual coraggio il ministro guardasigilli potrebbe per l'avvenire presentare al Parlamento un progetto di un nuovo ordinamento giudiziario, la cui base imprescindibile (in proporzione maggiore o minore non monta), non può essere che quella della riduzione delle circoscrizioni giudiziarie!

Ma avete voi pensato quale sarebbe l'avvenire di qualsiasi disegno di legge che comprendesse un completo ordinamento giudiziario se oggi avesse a prevalere la opposizione che ci vien fatta dalle quattro grandi città che verrebbero ad essere private della Corte di cassazione nella sua parte penale?

Com'era mio dovere, ascoltai tutti attentamente i miei colleghi che hanno parlato qui dentro; io lessi parola per parola tutte le petizioni che dalle Curie del regno vennero presentate alla Camera; lessi eziandio tutti i discorsi che vennero profertiti nei Comizi, e, quantunque in taluni di questi la retorica stigmatizzata dal mio amico Villa, mi sia sembrato avesse raggiunto l'ultimo grado della sua ipertrofia, (*Bene! — Klarità*) io di nulla mi meravigliai! Compresi tutto, perfettamante tutto, perchè voi siete cittadini delle principali città d'Italia, di Palermo, di Torino, di Firenze e di Napoli, dovete esser ben persuasi che noi, abitatori delle minori città, noi le amiamo queste vostre città, anzi nostre, perchè quelle città costituiscono il diploma più evidente della nobiltà, della gloria del nostro paese, al quale tutti abbiamo largamente contribuito durante la storia dei secoli, e quindi io non mi meraviglio che queste città possano commuoversi, possano turbarsi ogni qualvolta esse abbiano lontanamente il sospetto di vedersi diminuite nella loro autonomia giudiziaria ed amministrativa.

Ma mi si permetta di dire altresì che è una esagerazione infinita codesta che produsse una così viva commozione, che spinse gli oratori a tanto grado di passione nelle loro parole.

Perchè, l'onorevole Cuccia me lo creda, avea ragione il relatore dell'Ufficio centrale del Senato, che io ricordo solamente perchè egli, l'onorevole Cuccia, lo ebbe a ricordare qui dentro, quando diceva che la questione considerata nella sua verità è assai piccola, e semplice tanto in sé stessa, quanto nei mezzi proposti per la sua attuazione, che la questione considerata in oggi quale si presenta, per riescire ad ingigantirla, occorre presupporre, come fecero i nostri contraddittori, ed affrettarne il possibile suo sviluppo per l'avvenire; ed occorre sopra tutto dimenticare come la questione potrebbe divenir importante quando si trattasse, di decidere se noi daremo la *precellenza* in materia civile ad una terza istanza od a una Corte di cassazione, ciò che dipenderà interamente da noi, dal Parlamento.

Ma oggi ripeto la questione è assai semplice, essendo da tutti consentito come, in materia di diritto penale, non possa al sommo vertice della

gerarchia giudiziaria essere posta che una Corte di cassazione.

Ora se noi abbiamo potuto adattarci per 28 anni, come diceva l'onorevole Villa, ad un istituto che, secondo lui, non reclamava questo provvedimento immediato di unificazione, egli non potrà disconoscere però, come, dopo il grande avvenimento seguito, che cioè il Codice penale viene da essere interamente unificato, riesca impossibile il persistere in una condizione di cose, ch'egli stesso riconosceva anormale, e come la Corte di cassazione perciò debba essere unificata pure nel giudice penale come lo sarà nel corrispondente diritto.

Ecco, onorevole Della Rocca, il perchè noi della Commissione ed io specialmente, che voi avete avuto la cortesia di rammentare essere stato altra volta relatore di un intero progetto di riordinamento giudiziario, abbiamo potuto, con animo lieto, illimitatamente volenteroso, appoggiare pure questo disegno di legge, il quale non segna che un solo passo nel riordinamento giudiziario del regno. Voi avete detto che lo scegliere il metodo complesso, od il metodo graduale non è questione di modalità, ma è questione essenziale e di massima. Permettete, egregio collega Della Rocca, di dirvi che a mio credere la scelta dei mezzi per raggiungere lo stesso fine, costituisce una questione puramente e strettamente di metodo, che deve essere risolta dal ministro guardasigilli, il quale, uomo tecnico, giureconsulto come è, deve pure essere uomo politico, e posto quindi al contatto com'è col pensiero delle popolazioni per mezzo della rappresentanza del paese, è in grado di conoscere, secondo l'ordine dei tempi, quale sistema sia il migliore per raggiungere l'obiettivo finale.

È tanto vero, onorevole della Rocca, che questa è questione di metodo, questione di forma, che lo stesso ministro Tajani, il quale, nel 1885, presentò alla Camera un disegno di legge per un completo ordinamento giudiziario, in altre condizioni di tempi, nel 1879, aveva presentato un disegno di legge diretto unicamente ad attribuire alle due sezioni della Corte di cassazione di Roma, la cognizione delle materie penali.

In questo modo io avrei data la ragione del concetto a cui si informa l'ordine del giorno della Commissione: che cioè, noi v'invitiamo a passare all'approvazione del disegno di legge, perchè collo stesso tutte le gravi questioni che si attengono all'ordinamento giudiziario, e specialmente quella relativa alla Suprema magistratura in materia civile, rimangono affatto impregiudicate. (*Benissimo!*)

Io non avrei potuto ritornare sopra un argomento, che venne già confutato dall'onorevole guardasigilli; se non mi spingesse a dire poche parole l'insistenza, con la quale, oggi, sopra l'argomento stesso, ebbe a ritornare l'onorevole Villa.

Come, questi diceva, voi unificate la Cassazione penale, in nome di quella unità di trattamento, a cui hanno diritto tutti i cittadini dello Stato: e non procedete in pari tempo e per identità di ragione all'unificazione pure del Codice civile? Ma che? Forse il diritto civile è qualche cosa di diverso, di meno serio, del diritto penale? La intensità di tutto ciò ch'è diritto riconosce forse o dipende da una graduazione, da una gerarchia? Il diritto non è forse sempre uno ed identico, in tutte le pratiche sue manifestazioni?

Sì, onorevole Villa, sì, o signori, il diritto è uno ed identico in tutte le sue manifestazioni; ma per chi? Pel giureconsulto filosofo, il quale nel silenzio del suo gabinetto si plasma il diritto come meglio egli crede; ben sodisfatto ogni qualvolta non trovi nella logica nessuna contraddizione al suo argomentare. Ma per noi legislatori, che dobbiamo ricordare di esser pure fisiologi, non è punto vero che il diritto sia identico in ogni sua manifestazione; no, non è vero, s'egli è vero ciò che dicevate, onorevole Plastino, tanto eloquentemente nella vostra orazione, che noi, nel legiferare, non dobbiamo dimenticare quell'intuito meraviglioso della realtà della vita, che fece così grande e rese universale la legislazione romana; concetto al quale io sottoscrivo con tutto il cuore.

Il diritto non è punto identico in ogni sua incarnazione, quando vogliasi considerare quale è l'effetto pratico, che la violazione dello stesso può suscitare nell'animo delle popolazioni.

Ma non v'è dubbio, onorevole Villa, che la protezione del diritto di famiglia, della legittimità della prole; di tutta la proprietà nelle sue infinite maniere d'estrinsecazione; non v'è dubbio che tuttocìò forma uno degli obblighi principali di ogni civile Governo, ma non vi è dubbio del pari, che un'offesa che ad un cittadino venga fatta sul terreno del diritto penale produca nell'animo, non già soltanto di chi sofferse l'ingiustizia, ma di tutti indistintamente i cittadini, una impressione infinitamente maggiore di quello non avvenga sul terreno del diritto civile.

E uditemi, signori, giacchè vi ho promesso di essere pedestre, pratico, positivo. Vi fu un momento, un lungo momento in cui le popolazioni romagnole, generose per tanta potenza di civile virilità, inviarono alla Camera chi non vi poteva per legge, di maniera alcuna, appartenere, ed al-

legavano a giustificazione di questa loro resistenza alla legge, la necessità per esse di ricorrere all'unico mezzo che fosse loro concesso per protestare, per reagire, per cercare di poter riparare alla ingiustizia di cui esse credevano fosse stato vittima il loro candidato.

Molti di noi e la pubblica opinione in Italia riteneva che tale motivazione null'altro fosse che soltanto un pretesto diretto a nascondere il vero motivo, quello di un insanabile disamore per le patrie istituzioni che politicamente ci reggono.

Ebbene a questo punto io posso già cessare dalla mia argomentazione, perchè ciascuno di voi la completa perfettamente da sè, perchè ciascuno di voi sa come l'irrompere affettuoso dell'entusiasmo con cui venne accolto in questi ultimi tempi da quelle popolazioni colui che personifica in modo tanto sublime ed onesto le politiche nostre istituzioni, ci persuade come quelle popolazioni potevano essere, com'io credo, che realmente fossero in errore, nel loro giudizio, ma non ricorrevano punto ad un pretesto; esse credevano realmente di dover corrispondere ad un profondo sentimento dell'animo loro col reagire, per far riparare una, come esse credevano, violazione di diritto penale.

Ora ditemi voi: credete che vi sarebbe stata potenza di mestatore politico il quale avesse potuto suscitare nell'animo di quelle popolazioni altrettanta commozione, se anzichè poter dir loro che il candidato gemeva nelle carceri, perchè vittima di un atto ingiusto, non avesse potuto dir loro altro se non che era stata pronunciata una sentenza ingiusta in materia di diritto civile? Neppure per sogno; e quindi inconfutabile è quel concetto, a cui fece allusione l'onorevole ministro di grazia e giustizia, che, cioè una violazione sul terreno del diritto penale, suscita la solidarietà in tutti i cittadini, i quali ravvisano in questo una minaccia pure per l'avvenire loro, e quindi tutti si radunano, tutti si uniscono per protestarvi e per porvi riparo, diversamente da quanto avvenga di una ingiustizia commessa nella sfera del diritto civile. (*Bene!*)

E qui una parola debbo rivolgere all'egregio amico mio Cuccia, al quale ricambio tutto l'affetto e la stima che egli mi dimostra.

L'onorevole Cuccia non deve aver certamente rimorsi di non avere con l'onestà e delicatezza, che è abituale all'animo suo, largamente interpretato il sentimento delle popolazioni, che egli rappresenta sì degnamente alla Camera.

Egli fu esatto nel metodo, corretto nella forma, mirabile nella passione che lo sospinse a met-

tere a tutta contribuzione la eletta sua intelligenza; ma mi permetta, con altrettanta franchezza, di dirgli che egli, in un solo punto, ebbe a non ben meritare dell'arte della parola, quando, per sostenere il suo assunto, ricorse a citare una disposizione, che trovasi nel disegno di legge presentato dall'onorevole Tajani, che mi duole di non veder presente nell'Aula.

L'onorevole Cuccia diceva all'onorevole ministro guardasigilli: voi vi ingannate nel ritenere che la Corte di cassazione, da istituirsi in Roma, in materia penale, possa sopperire a tutti i ricorsi numerosissimi, che le verranno presentati.

Egli è ciò tanto vero, che un simile inconveniente avvertito dal vostro predecessore Tajani, lo indusse, nient'altro, voi dicevate, che a questo eccesso, nient'altro che a rifiutare l'accesso, la possibilità di invocare l'intervento della Corte suprema di cassazione a tutti i condannati per i reati minori, che altre volte col Codice che va a cessare, avremmo chiamati, correzionali.

Voi mi trascinate sopra un terreno, onorevole Cuccia, che mi costringerebbe a mancare alla fede datavi, allà promessa che io feci alla Camera di brevità. Ma perciò appunto mi asterrò dal seguirvi, e mi limiterò soltanto a dirvi due cose; anzitutto che, nel progetto presentato nel 1883, dal ministro Tajani, era perfettamente vero che per i reati minori non fosse concesso il ricorso alla Corte di cassazione; devo qui richiamare voi e la Camera a ben rimarcare come quell'garanzia che veniva diminuita per ciò che riflette il semplice controllo della forma, era largamente compensata da molto maggiori cautele, da molto maggiore competenza del giudice, da un controllo, in una parola, grandemente maggiore nel primo stadio del giudizio di merito, laddove sta il maggiore pericolo, allora che si decide realmente intorno alla colpa od alla innocenza dell'accusato.

Una seconda osservazione, ed è questa, che cioè non è corretto e conforme all'arte oratoria, nel nobile senso della parola, il prendere, di un intero ordinamento giudiziario, un solo concetto, una sola, una singola disposizione e quasi con la pincetta strapparnela per aver la compiacenza di poterla facilmente combattere. No, un ordinamento giudiziario è un organismo complesso che deve essere valutato ed apprezzato in ogni sua parte, e non in una singola disposizione: dev'essere considerata unicamente sotto il punto di vista se con esso si raggiunga o l'obbiettivo finale di una più retta ed esatta amministrazione della giustizia, come noi tutti concordemente vogliamo.

La sfera segna ora, o colleghi, precisamente le 5,

ed i 30 minuti sarebbero passati: ve ne domando ancora cinque, (*Parli! parli!*) e ve ne sarò gratissimo.

Havvi una questione sulla quale mi pare non siasi detta ancora una parola. Io credeva che fossimo tutti d'accordo che cioè in materia di diritto penale, l'unica autorità suprema dovesse essere quella di una Corte di cassazione.

Durante la presente discussione, invece ci siamo trovati suddivisi anche su questo terreno. Alcuni, anzi tutti, ammettiamo la Corte di cassazione come istituto indispensabile per tutte le materie di competenza dei giurati, alcuni però vorrebbero all'invece un tribunale di terza istanza per quanto riguarda le materie che, in altri tempi, chiamavamo correzionali. Lo disse egregiamente l'onorevole guardasigilli, che, cioè, ci troviamo siffattamente divisi in questa speciale aspirazione di alcuni ad una terza istanza in materia penale, che all'incontro molti di noi, ed una scuola illustre di giureconsulti, contraddicono perfino l'appellabilità stessa in secondo grado delle sentenze di prima istanza.

E ciò, o signori, per un motivo che mi piace di ben chiarire per coloro che hanno la buona ventura di non trovarsi al contatto con le abitudini procedurali forensi. Il processo civile, poniamo ben mente, o signori, è a base essenzialmente, esclusivamente documentale. Il primo giudice, il secondo, il terzo, e se voi ne voleste immaginare fosse pure altri dieci, tutti si trovano nelle identiche condizioni, tutti si trovano di fronte all'esame di documenti che li pongono in condizione di apprezzare il fatto nella sua naturale verità e di farvi la correlativa applicazione al dritto. Ma, nel processo penale, la cosa avviene in modo tutto affatto diverso, inquantochè il processo penale è a base essenzialmente testimoniale.

Posto ciò, egli è facile vedere l'immenso divario, la diversità di condizione che esiste fra quel giudice di prima istanza il quale avendo assistito al dibattimento orale fu posto a contatto dei testimoni e dell'accusato, ha potuto apprezzare tutto il grado della loro credibilità nelle asserzioni o nelle negative loro, e i giudici di appello (e così sarebbe di quelli di terza istanza) accarezzati dai miei onorevoli contraddittori, i quali non avrebbero di fronte che la fredda, magra, scarna parola di un processo verbale. (*Bravo!*)

Signori, io assistei religiosamente, con attenzione perenne a questa discussione, ma sapete che cosa concludendo posso dirvi? Posso ripetervi un argomento a cui accennava nell'esordire, che cioè per quanto abilmente siasi armeggiato sotto tutte

le forme per combattere questo disegno di legge, la risultanza, la conclusione pratica, torreggiante di tutta la presente discussione, si è questa: che, se noi avessimo a non approvare la proposta ministeriale, potremmo metterci il cuore tranquillo ed in pace, chè difficilmente perverremo ad ottenere quell'ordinamento giudiziario, si insistentemente invocato ed al quale tutti aspiriamo. (*Bene!*)

Ponete mente ad un'altra cosa, o signori. È volgare, tutti lo sanno che l'amministrazione della giustizia è il primo dei doveri degli elementi civili di ogni Stato civile; ma, ricordatelo bene, la retta amministrazione della giustizia è tanto più necessaria in tutti quegli Stati, che si reggono a libere istituzioni ed a larga base parlamentare, quale è il nostro; perchè, in questi, non già per sola tristizia d'uomini, ma per forza naturale di cose, lo irrompere delle passioni, fa sì che si commettano facilmente tante ingiustizie, che guai per noi se non avessimo la tranquilla certezza che l'opera immediata, indipendente ed indiminuita del giudice è vigile per correre prontamente al riparo.

Non dimenticate che le libere istituzioni, senza una giustizia superiore a qualsiasi eccezione, cadono irresistibilmente in totale degenerazione, da rendere per poco impossibile che le popolazioni si mantengano in grado di più apprezzare gl'immensi benefici, di cui, avventurosamente per noi, le libere istituzioni sono produttive.

Io ho finito, o signori, e vi dico con animo perfettamente tranquillo, che farete cosa ottima pel presente, immensamente provvida per l'avvenire, dando il vostro voto di approvazione al presente disegno di legge, passando frattanto senz'altro alla discussione degli articoli. (*Bene! Bravo! — Vivi segni di approvazione.*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Verremo ai voti.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Non ho che a fare una breve dichiarazione, riguardante l'accettazione degli ordini del giorno.

È, per così dire, superfluo che dichiararsi come io non possa accettare gli ordini del giorno proposti dagli onorevoli Simeoni, Della Rocca, Faldella, Villa ed altri, tutti quelli insomma, i quali finiscono ad una conclusione qualsiasi di rinvio, poichè questo rinvio suona, per il momento, rigetto; e, qualora il rigetto dovesse finire col prevalere, preferisco molto che si dica subito di sì, o di no, anzi che tener me ed il disegno fra coloro che sono sospesi. (*Benissimo!*)

Quanto agli altri ordini del giorno, che tutti son favorevoli al disegno di legge, potrei accettarli, tanto più per gli svolgimenti che essi ebbero; ma io pregherei coloro che li hanno proposti, di volersi associare a quello della Commissione, avuto riguardo alla autorità della Commissione medesima che, eletta dagli Uffici della Camera, rappresenta questa assemblea. (*Bravo! Bene!*) Li prego, dunque, di associarsi ad esso, visto che l'ordine del giorno della Commissione è perfettamente favorevole al disegno di legge, non solo, ma prende atto delle mie dichiarazioni; e ne prende atto anche in quella parte essenziale che afferma impregiudicata la questione concernente la magistratura suprema in materia civile. Prego, perciò, la Camera di voler accogliere l'ordine del giorno della Commissione.

**Presidente.** Verremo ai voti.

La Camera deve ritenere che gli ordini del giorno che sono stati presentati, sono di due categorie. Anzitutto, però, c'è un ordine del giorno dell'onorevole Faldella, il quale non si riferisce all'argomento del disegno di legge in discussione, ma riguarda una materia, che è speciale e che non deve far parte degli ordini del giorno compresi in queste categorie.

Se l'onorevole Faldella lo mantiene, lo porrò a partito.

**Faldella.** Per non intralciare la discussione, lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene.

Allora, rimangono gli ordini del giorno che, racchiudendo il concetto dell'approvazione del disegno di legge, propongono di passare alla discussione del disegno di legge. E questi sono: quello dell'onorevole Sanguinetti, che è il più largo; poi, quello della Commissione; quello dell'onorevole Marcora; quello dell'onorevole Peroni-Paladini; quello dell'onorevole Curioni; quello dell'onorevole Luciani.

Vi sono, all'opposto, gli ordini del giorno che contengono il concetto o di sospensione o di rinvio, o, per meglio dire sono contrari all'approvazione del disegno di legge, e propongono che non si passi alla discussione degli articoli.

Questi ordini del giorno sono quelli dell'onorevole Simeoni, quello dell'onorevole Villa e quelli degli onorevoli Barazzuoli e Della Rocca.

L'onorevole Simeoni ha dichiarato di unirsi a quello dell'onorevole Villa ed altri colleghi.

Fra quelli che propongono di passare alla discussione degli articoli, il più largo è quello proposto dagli onorevoli Sanguinetti e Gattelli.

Domando se lo mantengano.

**Sanguinetti.** Lo ritiriamo e ci associamo a quello della Commissione.

**Presidente.** Fra quelli che propongono di non passare alla discussione degli articoli, il più largo è quello sottoscritto dell'onorevole Villa ed altri deputati. Esso siccome è sospensivo ed è il più largo di tutti ha quindi la precedenza.

Qualora quest'ordine del giorno non fosse approvato, allora verrà in votazione l'ordine del giorno della Commissione che racchiude l'approvazione della legge, e propone quindi di passare alla discussione degli articoli.

La votazione rimane quindi inteso che procederà così.

Anzitutto metterò a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Villa, e se questo verrà approvato, s'intenderà respinto il disegno di legge, quando invece non fosse approvato, allora si metterà a partito l'ordine del giorno della Commissione.

Ho già dichiarato che ai nomi che si trovano firmati sotto l'ordine del giorno dell'onorevole Villa sono da aggiungersi anche quelli degli onorevoli Mel e Badini.

Hanno chiesta la votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Villa, gli onorevoli: Visocchi, Giusso, Mel, Mazziotti, De Bernardis, Spirito, Cuccia, Barazzuoli, Flauti, Cambray-Digny, Barsanti, Rosano, Faldella, Plastino, Rocco, Summonte ed Anzani.

Hanno pure chiesto la votazione nominale sull'ordine del giorno della Commissione gli onorevoli: Perroni-Paladini, Boneschi, Bonardi, Cucchi Francesco, Villanova, Caldesi, Garavetti, Gattelli, Andolfato, Fortis, Sacchi, Rubichi, Pais Francesco, Pierotti, Gallotti.

Da una parte e dall'altra i deputati che chiesero la votazione nominale superano i quindici.

Coloro che intendono approvare l'ordine del giorno dell'onorevole Villa risponderanno sì, coloro che intendono respingerlo, risponderanno no. (*Viva agitazione — Conversazioni animate*).

Prego vivamente di far silenzio affinché l'ufficio di Presidenza possa raccogliere con esattezza i voti espressi dagli onorevoli deputati. (*Segni d'attenzione*).

Si procede alla votazione nominale.

**Adamoli, segretario, fa la chiama.**

(*Terminata la chiama molti deputati invadono l'emiciclo. — Conversazioni generali e commenti animati*).

**Presidente.** Onorevoli colleghi, non si allontanino dall'Aula, perchè, dopo questa, si dovrà procedere ad altra votazione.

Si procede alla seconda chiama.

**Adamoli, segretario, fa la seconda chiama.**

Risposero sì.

Amato-Pojero — Anzani.

Badini — Balsamo — Barazzuoli — Baroni — Barsanti — Borelli — Branca.

Cambray Digny — Carrelli — Chiara — Chia-ves — Chiesa — Chimirri — Cibrario — Coffari — Cuccia — Curati.

De Bernardis — De Cristofaro — Della Rocca — Demaria — De Renzi — De Zerbi — Di Camporeale — Di Marzo — Di Pisa — Di San Donato.

Faldella — Favale — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Flaùti — Florenzano — Fortunato — Francica — Franchetti — Frola.

Gallo — Giusso — Guglielmini.

Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levanti. Mazziotti — Mel.

Oliverio.

Palberti — Palizzolo — Placido — Plastino — Puglia — Pugliese Giannone.

Rocco — Rosano.

Sannia — Santi — Simeoni — Spirito — Summonte.

Testa — Torrigiani — Turi.

Ungaro.

Vastarini-Cresi — Villa — Visocchi.

Risposero no:

Adamoli — Agliardi — Albini — Alimèna — Amadei — Andolfato — Arbib — Arnaboldi — Auriti — Aventi.

Bacelli Guido — Badaloni — Baglioni — Baldini — Balestra — Barracco — Basetti — Basteris — Benedini — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bruschettoni — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Cagnola — Calciati — Caldesi — Calvi — Canzi — Capoduro — Cappelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carrozzini — Casati — Castelli — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cipelli — Clementi — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colaianni — Co-

lonna-Sciarra — Comin — Comini — Compagna — Conti — Coppino — Correale — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Curioni.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Delvecchio — De Pazzi — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Seta — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Broglio — Dobelli.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Falconi — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiore — Ferri Enrico — Ferri Felice — Forcella — Fornaciari — Fortis — Franceschini — Franzini.

Gabelli Aristide — Gaetani Roberto — Gagliardo — Galli — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garelli — Garibaldi Ricciotti — Gattelli — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Gorio — Grimaldi — Grossi — Guglielmi — Guicciardini.

Imperatrice — Inviti.

Lacava — Lazzarini — Levi — Lorenzini — Lucca — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Magnati — Maldini — Maluta — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Marzin — Maurogò nato — Mazza — Mazzoleni — Mensio — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Moneta — Monzani — Mordini — Morelli — Morini — Morra.

Narducci — Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Panizza — Papa — Papadopoli — Parona — Pascolato — Pasquali — Passerini — Pavesi — Pelagatti — Pellegrini — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Perroni-Paladini — Petroni — Pierotti — Pignatelli — Plebano — Poli — Pompilj — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Riccio — Ricotti — Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Rubichi — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sani — Sanquinetti — Sardi — Scarselli — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Solim-

bergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Sprovieri.

Tabacchi — Taverna — Tenani — Teti — Toaldi — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trincherà — Tubi — Turbiglio.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Vayra — Velini — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villanova.

Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Angeloni.

Berio.

Campi — Canavaro — Carmine — Cittadella — Coccozza — Cordopatri.

Di Collobiano — Di Groppello.

Episcopo.

Fabbricotti — Falsone — Franzosini — Faina.

Grassi Paolo — Gangitano.

Maffi — Martini Gio. Battista.

Nicolosi.

Panattori.

Riola.

Sacchetti — San Vitale — Suardo.

Toscano.

Zuccaro.

*Sono ammalati:*

Araldi .

Baccelli Augusto.

Cairolì — Carboni.

Mosca.

Palitti — Pianciani.

Tittoni — Trompeo.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

*(I segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Villa.

Presenti e votanti . . . . . 341

Maggioranza . . . . . 171

Risposero no . . . . . 270

Risposero sì . . . . . 71

*(La Camera respinge l'ordine del giorno dell'onorevole Villa).*

Ora verremo alla votazione dell'ordine del giorno della Commissione che rileggo:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onore-

vole ministro guardasigilli, mantenendo impregiudicata la questione che riflette la suprema magistratura giudiziaria del regno in materia civile, passa alla discussione degli articoli.

La Commissione: *firmati*: Tondi, Righi, Papa, Del Balzo, Pensellini, F. Bonacci, V. Serra.

**Villa.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Villa.** Valendomi del diritto consentito dal regolamento, chiedo che sia votato per divisione quest'ordine del giorno.

La divisione tenderebbe a spiegare più chiaramente il concetto degli stessi proponenti. Essi intendono che si mantenga impregiudicata la questione che riflette la suprema magistratura giudiziaria del Regno in materia civile. Pare che nella mente dei proponenti il progetto di legge sembri definitivamente sistemata la magistratura suprema giudiziaria in materia penale. A me pare che ciò non sia; a me pare che il progetto dell'onorevole ministro non dia un definitivo ordinamento; ma che questo definitivo ordinamento non possa aver luogo se non allorché l'onorevole ministro avrà presentato anche una legge di riforma della procedura, la quale completi appunto l'istituto. Quindi io chiederei, non oso dire la soppressione delle parole "in materia civile, „ ma almeno, almeno la divisione, perchè coloro che con me credono che l'ordinamento della suprema magistratura giudiziaria in materia penale possa ancora dar luogo a riforme le quali meglio potranno intendersi quando si discuterà della procedura penale, possano esprimere chiaro il loro voto. Se la Camera non consente che siano sopprese le parole "in materia civile, „ consenta almeno che si voti per divisione.

**Presidente.** L'onorevole Villa propone che si voti per divisione sull'ordine del giorno della Commissione.

Onorevole relatore, desidera di parlare.?

**Righi, relatore.** Io voleva dire che l'onorevole Villa chiedendo la divisione, interpreta esattamente il pensiero della Commissione che presentava quest'ordine del giorno, perchè è perfettamente vero che noi intendiamo che la suprema magistratura in materia penale sia quella che esiste in oggi, e che unificheremo con questo disegno di legge.

Siccome l'onorevole Villa non è di questo avviso, egli ha perfettamente ragione di chiedere la divisione.

**Tondi. (Presidente della Commissione).** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

**Tondi. (Presidente della Commissione).** Io vorrei dichiarare all'onorevole Villa che riconosco perfettamente il suo diritto di domandare la votazione per divisione, ma il concetto della Commissione nel suo ordine del giorno è che questo progetto di legge in quanto alla magistratura suprema in materia penale abbia perfettamente, circa l'organizzazione, risolto il problema; in quanto poi all'organizzazione della magistratura suprema in materia civile in questa parte l'ordine del giorno della Commissione confida nell'energia, e nella sapienza dell'onorevole ministro per le riforme ulteriori; ma quello su cui ci dobbiamo intendere è questo che la Commissione in questo disegno di legge che ha raccomandato all'approvazione della Camera intende che il problema dell'organizzazione della Suprema magistratura in materia penale sia definitivamente risolto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

**Villa.** La Commissione non poteva a meno che consentire alla divisione, perchè è un mio diritto; prendo soltanto atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Tondi, e dalla Commissione medesima per mezzo del suo relatore che questo progetto di legge in materia penale rappresenta le Colonne d'Ercole, e che al di là non si possa andare.

Invece io ho maggior fiducia nel ministro, ho fiducia cioè che egli non vorrà credere perfetto l'attuale sistema.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Villa può domandare, perchè è nel suo diritto la divisione; ma insomma tutta la Camera sa che si vuol mantenere impregiudicata la questione della Cassazione o terza istanza in materia civile.

**Tondi. (Presidente della Commissione).** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tondi. (Presidente della Commissione).** Se il presidente me lo permette, dichiaro all'onorevole Villa che quando io ho detto che riconosceva il suo diritto, alla domanda di divisione, non intendeva dire che io consentiva nel fondamento della domanda stessa. No; il diritto invocato riconosco, non consento però l'interpretazione che egli vuol

dare all'ordine del giorno della Commissione. (*Conversazione e commenti nell'emiciclo*).

**Presidente.** Prendano i loro posti e facciano silenzio, onorevoli deputati. Ora verremo alla votazione per divisione dell'ordine del giorno della Commissione.

Leggo la prima parte:

“ La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, mantenendo impregiudicata la questione che riflette la suprema magistratura giudiziaria del Regno... ”

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Viene ora la seconda parte “ in materia civile, passa alla discussione degli articoli. ”

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora a partito l'ordine del giorno della Commissione nel suo complesso.

(*È approvato — Commenti*).

**Villanova.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Villanova.** Onorevole presidente, io ho presentato ieri un'interrogazione diretta all'onorevole ministro dell'interno. Siccome l'indole della mia domanda non consentirebbe una lunga dilazione, così la pregherei di interessarsi per farmi dare sollecitamente una risposta in proposito.

**Presidente.** Onorevole ministro guardasigilli, Ella ricorda che ieri fu presentata alla Camera un'interrogazione degli onorevoli Villanova e Costa Andrea, di cui Ella doveva dare comunicazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Non avendo veduto l'onorevole presidente del Consiglio non ho potuto dargliene ancora comunicazione, ma non mancherò di farlo al più presto.

La seduta termina alle 6,10.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì.*

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

2. Interpellanza del deputato Costantini al ministro dei lavori pubblici sulle anomalie dell'orario della linea Roma-Sulmona-Pescara.

#### Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aumento di fondi per completare le bonifiche contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

18. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

19. Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali. (158)

20. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*